



Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 7

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -



Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 25 novembre 2023 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Mirella AMATO; Dott.ssa Francesca ARGENTINO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Giorgia BRUNO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Piero CAMPA; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Letizia COLUCCIA; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Lorenza GALLO; Dott. Enrico GATTO; Dott.ssa Maria Luigia GERARDI; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott.ssa Teresa NERI; Dott.ssa Dorodea Maria PALADINI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott. Valentino PIRELLI; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott. Matteo RAMIRES; Dott.ssa Ramona RESTA; Dott.ssa Giuseppina RIZZO; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott.ssa Valentina RUGGERI; Dott. Antonio RUSSETTI; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott.ssa Annalisa TUNNO; Dott.ssa Arianna VALLETTA; Dott.ssa Gloria VELARDO.

- AREA PENALE -

ABBANDONO DI INCAPACE	9
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 868/2023 DEL 28/09/2023	9
CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE DA PARTE DELL'IMPUTATO	10
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DEL 9/01/2023	10
CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO	11
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 3484 DEL 26/10/2023	11
CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE	12
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA N. 157 DEL 22/08/2023	12
DANNEGGIAMENTO	13
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 619 DEL 06/06/2023	13
DELITTO DI EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI	14
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 896 DEL 4/10/2023	14
DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA	15
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1042, DEP. 15/06/2023	15
ESTORSIONE C.D. AMBIENTALE	16
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 714 DEL 27/06/2023	16
FALSE DICHIARAZIONI NELLA RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA	17
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 705 DEL 26/06/2023	17
FALSITA' IDEOLOGICA IN CERTIFICATI	18
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DEL 24/10/2023	18
FURTO CON STRAPPO	19
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 575 DEL 23/05/2023	19
IMPUTABILITÀ IN CASO DI CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI	20
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 10 DEL 10/01/2023	20
INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA	21
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3355/2023 DEL 19/10/2023	21
INTERROGATORIO DELL'INDAGATO NELL'OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE	22
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, ORDINANZA DEL 26/10/2023	22
LUOGO APERTO AL PUBBLICO NEL REATO DI ATTI OSCENI	23
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 1162 DEL 22/11/2022	23
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	24
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 43 DEL 17/01/2023	24
MINACCIA	25
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 55 DEL 26/11/2023	25
NE BIS IN IDEM	26

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SIGE N. 107/23 DEL 17.10.2023	26
OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO	27
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 724 DEL 24/02/2023	27
OCCUPAZIONE ABUSIVA DI EDIFICI PUBBLICI	28
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DEL 23/05/2023	28
OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	30
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 980/23 DEL 24.10.2023	30
OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO	31
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DEL 12/01/2023	31
PORNOGRAFIA MINORILE	32
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 109/2023 DEL 26/01/2023	32
PROVOCAZIONE PUTATIVA QUALE ESIMENTE DEL DELITTO DI DIFFAMAZIONE.....	33
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DEL 15/5/2023	33
PROVVEDIMENTO SU ISTANZA DI DISSEQUESTRO DI BENI	34
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE FERIALE, PROVVEDIMENTO DEL 21/08/2023	34
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE FERIALE, PROVVEDIMENTO DEL 21/08/2023	35
RAPINA	36
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 536 DEL 16/05/2023	36
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP, SENTENZA N. 48/2022 DEL 20/01/2022	37
ROVINA DI EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI	38
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 724 DEL 24/02/2023	38
SCRIMINANTE DEL DIRITTO DI CRITICA NELL'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE	39
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, SENTENZA N. 1163/22 DEL 22/11/2022	39
SEQUESTRO DI PERSONA	40
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 10 DEL 10/01/2023	40
TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	41
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA N. 157 DEL 22/08/2023	41
VIOLAZIONE COLPOSA DI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO.....	42
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, SENTENZA N. 897 DEL 4/10/2023	42
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE	43
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 44 DEL 17/01/2023	43
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 744/23 DEL 06/07/2023	44
ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE	46
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2545 DEL 26/09/2023	46
ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI.....	47
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., DECRETO DEL 13.10.2023	47
2. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 382/2022 DEL 11/02/2022	48
AZIONE DI REGRESSO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO	49

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 595/2022 DEL 01/03/2022	49
AZIONE DI REGRESSO NELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI.....	50
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 2604 DEL 2/10/2023	50
BENEFICI EXL. 104/92 ART. 3, CO. 3 E LEGITTIMAZIONE PASSIVA.....	51
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA DEL 4/05/2022	51
CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO – ONERE DELLA PROVA.....	52
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 2227 DEL 21/07/2023	52
CONFORMITÀ URBANISTICO EDILIZIA DELL’IMMOBILE LOCATO	53
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2778 DEL 17/10/2023	53
CONTRATTO DI COMODATO	54
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 2105 DEL 7/07/2023	54
DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL’ A.G.O. NEI CASI DI SILENZIO-INADEMPIMENTO DELLA P.A. 55	55
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORDINANZA N. 10653/2019 DEL 10/01/2023	55
DIRITTO D’ISPEZIONE DEI LIBRI SOCIALI	56
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2780 DEL 17/10/2023	56
EMISSIONE ASSEGNI BANCARI IN DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE	57
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 776 DEL 16/03/2023	57
ESTROMISSIONE CREDITORE CEDENTE	58
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 2623 DEL 03/10/2023	58
FONDO DI GARANZIA	59
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 2904 DEL 5/10/2023	59
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO PER FATTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA CHE PORTANO ALLA ESTINZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO	60
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA N. 4774 DEL 06.10.2023	60
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE	61
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1271/2022 DEL 28/04/2022	61
INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI RIGETTO DELL’OPPOSIZIONE EMESSA IN PRIMO GRADO	62
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA N. 4798 DEL 10.10.2023	62
INOPPONIBILITÀ AL CURATORE DEI DOCUMENTI SFORNITI DI DATA CERTA E DELLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI	63
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA N. 3686 DEL 21.07.2023	63
INTERVENTO DEI CREDITORI ISCRITTI NEL GIUDIZIO DI DIVISIONE EREDITARIA	64
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2788/2022 PUBBLICATA IL 10.10.2022	64
LEGITTIMITÀ DELL’ISCRIZIONE A RUOLO PER UN IMPORTO CONTENENTE ANCHE LA MAGGIORAZIONE DEL DIECI PER CENTO SEMESTRALE, EX ART. 27 DELLA L. N. 689 DEL 1981	65
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 2511 DEL 20.09.2023	65
NOTIFICHE	66
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 2909 DEL 05/10/2023	66

NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO	67
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA NON DEFINITIVA N. 2210 DEL 18/07/2023	67
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN INVESTIMENTO	68
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2782 DEL 17/10/2023	68
OBBLIGO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE	69
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 385 DEL 03/02/2023	69
OCCUPAZIONE <i>SINE TITULO</i>.....	70
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2742 DEL 12/10/2023	70
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE	71
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1987/2023 DEL 27/06/2023	71
ORDINANZA INGIUNZIONE	72
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2557/2022 DEL 15/09/2022	72
PENSIONE ANTICIPATA.....	73
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 2786 DEL 28/09/2023	73
PERDITA DI <i>CHANCE</i>.....	74
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 479/2023 DEL 17/02/2023	74
POSSESSO DEI REQUISITI SANITARI ED AMMINISTRATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO AD ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE	75
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA DEL 29/06/2023	75
PRESCRIZIONE DEI RATEI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	76
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 2666 DEL 20/09/2023	76
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO E ATTI INTERRUTTIVI.....	77
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2504/2023 DEL 19/09/2023	77
RECESSO <i>AD NUTUM</i>.....	78
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., DECRETO N. 11625/2023 PUBBL. IL 11.9.2023	78
RECLAMO AL COLLEGIO PER VIOLAZIONE	79
DELL'ART. 618, CO. 2, C.P.C.	79
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA N. 952 DEL 11/05/2023	79
REQUISITI REDDITUALI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	80
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 2769 DEL 27/09/2023	80
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO.....	81
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA 2775 N. DEL 17/10/2023	81
RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI DA RANDAGI.....	82
1. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1489 DEL 18/05/2023	82
2. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 800 DEL 20/03/2023	83
3. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 607/2023, PUBBL. IL 03/03/2023	84
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 2404/2023 DEL 5/9/2023	85
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2025 DEL 29/06/2023	86
RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA.....	87

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, ORDINANZA N. 2587/2023 DEL 21/09/2023	87
RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO	88
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 382/2022 DEL 11/02/2022	88
RISARCIMENTO DANNO DA PERDITA DI RAPPORTO PARENTALE	89
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2603 DEL 2/10/2023	89
RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	90
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2767/2023 DEL 16.10.2023	90
RISARCIMENTO DEL DANNO DA COSE IN CUSTODIA	91
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2989/2022 DEL 26/10/2022	91
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	92
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2798 DEL 18/10/2023	92
SANATORIA VIZI RELATIVI ALLA NOTIFICA	93
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2451/2023 PUBBLICATA IL 13.9.2023	93
SCIoglimento DELLA COMUNIONE EREDITARIA	94
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2190 DEL 18/07/2023	94
SINISTRO STRADALE	95
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 2445 DEL 13/09/2023	95
SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE DI GUIDA IN STATO DI EBREZZA	96
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 572/2023, PUBBL. IL 01.3.2023.	96
SPESE DI GIUSTIZIA	97
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA DEL 26/01/2023	97

- SETTORE PENALE -

ABBANDONO DI INCAPACE

Tribunale di Lecce, sez. Gip/Gup, sentenza n. 868/2023 del 28/09/2023

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Villa

Imputato: F.N. +4

Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PERSONA- ABBANDONO DI INCAPACE – CONCORSO DI PERSONE
NEL REATO

Riferimenti normativi: *artt. 110, 591 c.p.*

La condotta di “abbandono” di persona incapace prevista dall’art. 591 c.p. è integrata da qualsivoglia azione o omissione contrastante con un dovere giuridico di cura o di custodia che gravi sull’agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo. *(Nel caso di specie, il giudice ha escluso qualsivoglia forma di abbandono di soggetto incapace di provvedere a se stesso, ritenendo che la fatale caduta del paziente, avvenuta all’interno della sala ricreativa dell’RSA, non potesse causalmente ricondursi ad alcuna condotta - attiva od omissiva - del personale qualificato ivi presente, impossibilitato, peraltro, ad impedire un evento sostanzialmente imprevedibile e che può verificarsi in qualsiasi momento, quale una caduta conseguente ad una improvvisa e repentina decisione della vittima, senza alcun preavviso, di lasciare la posizione di quiete in cui si trovava).*

CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE DA PARTE DELL'IMPUTATO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ordinanza del 9/01/2023

Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Donatina Antonia Buffelli

Imputata: C.C.

Ordinanza di rigetto

CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE – RESPONSABILITÀ DELLA ASL – COLPA MEDICA – OMICIDIO COLPOSO

Riferimenti normativi: *art. 83 c.p.p.*

È manifestamente infondata la questione di incostituzionalità relativa all'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile della struttura sanitaria, pubblica o privata (introdotta dalla L. n. 24/2017 per le condotte dolose o colpose dei medici della cui opera si avvalga), la struttura possa essere citata nel processo penale a richiesta dell'imputato per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non sono applicabili alla fattispecie i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 159/2022 (con la quale il Giudice delle leggi ha esteso la portata dell'art. 83 c.p.p. alle ipotesi di assicurazione per attività venatoria), attenendo gli stessi ai casi di assicurazione obbligatoria con previsione: 1) dell'obbligo legale istitutivo del rapporto; 2) del litisconsorzio necessario tra il danneggiante e il terzo obbligato; 3) dell'azione diretta nei confronti del terzo obbligato.

CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3484 del 26/10/2023

Giudice Est.: Dott. M. Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Maria Ligorio

Imputato: T.A.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - ESTINZIONE DEI REATI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 24
D.LGS. N. 758 DEL 1994 - CONDIZIONI - INOSSERVANZA - CAUSA DI FORZA MAGGIORE
- NOZIONE - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 71, co. 4, lett. a), D. Lgs. 81/2008 e art. 24 D. Lgs 758/1994*

Nelle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, integra un'ipotesi di causa di forza maggiore, che scusa l'inosservanza degli adempimenti cui è condizionata l'estinzione del reato ad esito della procedura di cui all'art. 24 D. Lgs n. 758 del 1994, esclusivamente uno stato di malattia che sia di tale gravità da determinarne nell'interessato, per tutta la durata, un'assoluta incapacità di intendere e di volere, in grado di impedirgli anche solo di impartire disposizioni ad altri per l'adempimento dell'atto.

Al riguardo, neppure il sopravvenuto stato di liquidazione societaria, anche se determinato da difficoltà finanziarie, o la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del contravventore, ammesso alla procedura di estinzione dei reati antinfortunistici o in materia di igiene del lavoro, costituisce causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato espletamento della procedura estintiva.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ordinanza n. 157 del 22/08/2023

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro Prontera

Indagato: B.G. + 26.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTARIO AI DOVERI DI UFFICIO – CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE – DIFFERENZE.

Riferimenti normativi: *artt. 318, 319, 321 c.p.*

Non configura il reato di corruzione propria, bensì quello di corruzione per l'esercizio di funzione, la condotta del pubblico ufficiale che abbia percepito utilità per svolgere un controllo presso un particolare esercizio commerciale che era concorrente del privato corruttore, controllo sollecitato da quest'ultimo e formalmente finalizzato a verificare il rispetto della normativa anti-Covid ma anche strumentale alla tutela degli interessi economici del privato stesso. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'indagato, appartenente alla Polizia di Stato, in ordine al reato di corruzione per l'esercizio di funzione e non quello di corruzione propria, ritenendo che il controllo fosse conforme ai poteri spettanti al pubblico ufficiale di effettuare più controlli possibili al fine di tutelare l'interesse pubblico di garantire il rispetto della normativa anti-Covid, come da specifiche direttive del Questore).*

DANNEGGIAMENTO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 619 del 06/06/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Gatto; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: Q.M.

Assoluzione ex artt. 438 e 530 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DANNEGGIAMENTO – ABITAZIONE PRIVATA – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA ESPOSIZIONE DEL BENE A PUBBLICA FEDE – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 635, co. 2 n.1), 625 n. 7 c.p.*

L'abitazione privata costantemente sorvegliata da un sistema di videosorveglianza non rientra tra i beni "esposti per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede" (maggiormente tutelati dal legislatore in quanto beni posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza e custodia del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto), trattandosi di un bene che si presume maggiormente garantito dal controllo del proprietario. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha assolto l'imputato escludendo che la sua condotta potesse rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 635 c.p. co.2 n.1) in relazione all'art. 625 n.7) c.p., atteso che il suddetto aveva gettato del liquido sul muro esterno di un'abitazione, in un segmento collocato nelle immediate vicinanze della porta di ingresso costantemente inquadrata dalle videocamere e dunque posto sotto continua vigilanza da parte del possessore del bene).*

**DELITTO DI EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI
INESISTENTI**

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 896 del 4/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca MARIANO; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Francesca MIGLIETTA

Imputato: P.F.R

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

INESISTENZA OGGETTIVA O SOGGETTIVA DELL'OPERAZIONE – CONFIGURABILITÀ -
RAGIONI

Riferimenti normativi: *artt. 1, lett. a) 2 D.Lgs. 74/2000*

In tema di reati tributari, sussiste il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, oltre che nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente realizzata nella realtà ma non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura ed il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'imputato che, nella sua qualità di rappresentante legale di una ditta individuale, al fine di evadere l'IVA, aveva indicato nelle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2014-2015 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società cd. cartiere, prive di operatività e addette solo alla costruzione simulata di operazioni fiscali che non avevano riscontro reale. Tali società di comodo, intestate a prestanome, acquistavano merce in esenzione da imposta per poi rivenderla, consentendo così all'impresa cliente di detrarre indebitamente l'IVA).*

DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1042, dep. 15/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giuliana Santese

Imputato: B.L.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA - SCRITTO ANONIMO - PRETERIZIONE

Riferimenti normativi: *art. 595, co. 3, c.p.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, integra l'ipotesi di reato la pubblicazione di uno scritto anonimo a chiaro contenuto diffamatorio poiché la volontà di diffonderne il contenuto rivela una chiara adesione morale allo stesso. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la penale responsabilità di colui che ha pubblicato, tramite il proprio profilo Facebook, uno scritto anonimo dal contenuto diffamatorio, commentando il post con una preterizione - "non faccio alcun commento, giudicate voi" - figura retorica, con la quale si enfatizza un concetto, affermando di volerlo passare sotto silenzio).*

ESTORSIONE C.D. AMBIENTALE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 714 del 27/06/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Gatto; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Simona Rizzo

Imputato: C.E.

Condanna ex art. 438, 533, 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESTORSIONE C.D. AMBIENTALE – NOZIONE -
REQUISITI

Riferimenti normativi: *artt. 629 co.2, 628 co.3 n.3 c.p.*

Integra un'ipotesi di c.d. estorsione "ambientale" quella particolare forma di estorsione che, pur essendo posta in essere senza l'utilizzo di minacce esplicite, viene posta in essere da soggetti notoriamente inseriti in gruppi criminali radicati in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e facilmente realizzabile, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio criptico, a condizione di ingenerare timore e di coartare la volontà della vittima. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato, atteso in primo luogo che le reiterate richieste di somme di denaro non trovavano giustificazione in alcuna causale lecita; che si trattava di soggetto storicamente appartenente ad una frangia della Sacra Corona Unita, già condannato in via definitiva per due volte; che la persona offesa si era rifiutata di sporgere denuncia temendo per la propria incolumità personale; che la richiesta di denaro veniva avanzata con riferimento ai "carcerati", ingenerando nella vittima la convinzione di dover fronteggiare alle richieste di un'intera organizzazione criminale; infine, che l'imputato aveva riferito di aver ricevuto somme di denaro senza problemi da parte di altri esercizi commerciali all'interno del medesimo quartiere).*

**FALSE DICHIARAZIONI NELLA RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DEL REDDITO
DI CITTADINANZA**

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 705 del 26/06/2023

Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott. Massimiliano Carducci

Imputato: A.R.

Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.

FALSE DICHIARAZIONI - REDDITO DI CITTADINANZA – REQUISITO DEI 10 ANNI DI RESIDENZA SUL TERRITORIO ITALIANO – CITTADINO STRANIERO – PROVA DEL FALSO

Riferimenti normativi: *art. 7 d.l. 4/2019*

Non è possibile provare la falsità della dichiarazione di aver risieduto in Italia negli ultimi 10 anni (requisito necessario ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza) sulla base del mero dato attestante la prima identificazione dello straniero sul territorio italiano (come il primo fotosegnalamento, ovvero la prima iscrizione presso un ufficio anagrafe comunale), nulla dicendo lo stesso dato circa il periodo precedente, nel quale il soggetto potrebbe essere stato comunque in Italia. *(Nel caso di specie l'imputato è stato prosciolto in quanto l'unico dato comprovante la falsità commessa dal cittadino straniero nella dichiarazione per l'ottenimento del sussidio in parola era rappresentato dalla prima identificazione dello stesso sul territorio nazionale avvenuta circa tre anni prima della dichiarazione).*

FALSITA' IDEOLOGICA IN CERTIFICATI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ordinanza del 24/10/2023

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO;

Imputato: P.O.

Archiviazione

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – DELITTI – FALSITÀ IN CERTIFICATI – DICHIARAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI FATTO DI UN BENE IMMOBILE PRESENTATA DA PROFESSIONISTA – PLANIMETRIA ALLEGATA RIPRODUCENTE FALSAMENTE LO STATO DEI LUOGHI – CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 481 C.P. – SUSSISTENZA – RAGIONI

Riferimenti normativi: *art. 409 e ss. c.p.p. e art. 481 c.p.*

Commette il delitto di falsità ideologica in certificati (previsto dall'art. 481 c.p.), e non quello più grave di falsità ideologica in atto pubblico (previsto dall'art. 483 c.p.), il professionista che redige planimetrie finalizzate alla domanda per il rilascio del permesso di costruire non corrispondenti alla realtà, e il committente che le allega alla domanda stessa, giacché dette planimetrie non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentati, ma svolgono la funzione di dare alla P.A. - la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad accertamenti autonomi - un'esatta informazione sullo stato dei luoghi. *(Nel caso di specie, l'ingegnere O.P. produceva a corredo dell'istanza tesa al rilascio di PDC elaborati tecnici nei quali non risultava rappresentata l'esistenza di un'apertura qualificabile come "veduta" appartenente alla confinante unità immobiliare, tanto che il Comune ha poi proceduto in via di autotutela a un annullamento parziale del Permesso di costruire).*

FURTO CON STRAPPO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 575 del 23/05/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Gatto; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

Imputato: P.J. + 1

Condanna ex art. 438, 533, 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO CON STRAPPO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
– DESTREZZA – OPERATIVITÀ

Riferimenti normativi: *artt. 624-bis, co. 2, 625 n.4) c.p.*

La circostanza aggravante della destrezza si configura ogni qualvolta l'agente ponga in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità ed astuzia nonché da accorgimenti ulteriori rispetto a quanto necessario al compimento dell'azione, purché idonei a sorprendere ed eludere la sorveglianza del detentore sulla *res*, non essendo sufficiente approfittare di situazioni di disattenzione o di allontanamento della persona offesa non provocate. *(Nel caso di specie il giudice penale ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, atteso che l'imputato aveva pedinato la persona offesa per diverse decine di metri, nascondendosi sotto impalcature di immobili in ristrutturazione e, raggiunta la vittima, aveva aggirato un furgone parcheggiato, parandosi davanti alla donna e cogliendola così di sorpresa).*

**IMPUTABILITÀ IN CASO DI CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE
STUPEFACENTI**

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 10 del 10/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Francesca Miglietta

Imputato: C.L.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

IMPUTABILITÀ – CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI
– INCIDENZA DELL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI SULL'IMPUTABILITÀ

Riferimenti normativi: *artt. 572 co. 1 e co. 2, 582 c.p.*

L'assunzione di sostanze stupefacenti, ed il conseguente stato di frenesia cagionato dalle crisi di astinenza, non esclude l'imputabilità, di guisa i motivi che hanno determinato il tossicodipendente al delitto debbono essere valutati con criteri analoghi a quelli adottati per coloro che non hanno alcuna dipendenza. Invero, l'intossicazione da sostanze stupefacenti o è cronica, caratterizzata dalla permanenza e dall'irreversibilità e, cioè, da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell'assunzione o meno di sostanze stupefacenti, tali da escludere o diminuire la imputabilità, oppure ricorre come aggravante di condotte sostenute dalla necessaria consapevolezza e volontà (*Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di non escludere la colpevolezza dell'imputato tossicodipendente, atteso che, lo stesso, ben conscio della sua dipendenza, prima e dopo l'assunzione di stupefacenti, rafforzava e rendeva ancor più esasperante il suo modo di agire facendo esplodere la sua rabbia in eclatanti manifestazioni di violenza in danno della compagna*).

INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3355/2023 del 19/10/2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Vito Aprile

Imputata: A.G.;

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA – REQUISITO DELLA RESIDENZA DECENNALE – REGISTRAZIONE NEI REGISTRI ANAGRAFICI – PRESUNZIONE SUPERABILE – INDICI SINTOMATICI DELLA PRESENZA SUL TERRITORIO – RILEVANZA.

Riferimenti normativi: *art. 7, co. 1, D.L. n. 4/2019 conv. l. 26/2019*

In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza decennale necessario per l'ottenimento del beneficio, la registrazione nei registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri oggettivi ed univoci elementi di riscontro che attestino la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell'INPS, documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno. (*Fattispecie in cui l'imputata era chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 7, co. 1, D.L. n. 4/2019 conv. l. 26/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, aveva fornito secondo l'accusa informazioni non veritiere ed in particolare, all'atto di presentazione della domanda per ottenere il citato beneficio, a partire dall'anno 2019 nonché nelle successive domande per gli anni 2020, 2021 e 2022, aveva dichiarato "di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni e di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo", mentre era stato accertato che la donna era giunta in Italia soltanto nel 2014, ricevendo, in tal modo, indebitamente la corresponsione del reddito di cittadinanza per complessivi euro 21.236,29. Il Tribunale ha assolto l'imputata ritenendo provata la sua permanenza in Italia a partire dall'anno 2007 attraverso le dichiarazioni rilasciate dal testimone – compagno dell'imputata – e della documentazione prodotta dalla difesa tra cui certificati di iscrizione scolastica relativi all'anno 2012 della figlia; rilascio del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate; attestato di nascita dell'altro figlio datato 9.9.2014 etc.*).

**INTERROGATORIO DELL'INDAGATO NELL'OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI
ARCHIVIAZIONE**

Tribunale di Lecce, Sezione GIP/GUP, ordinanza del 26/10/2023

Giudice: Dott.ssa Giulia Proto; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: G.C. + 2

Archiviazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione

INDAGINI PRELIMINARI – CHIUSURA DELLE INDAGINI – ARCHIVIAZIONE – RICHIESTA
DEL PUBBLICO MINISTERO – DECRETO MOTIVATO DI INAMMISSIBILITA' –
INDICAZIONE DELL'INTERROGATORIO DELL'INDAGATO – ABNORMITA'

Riferimenti normativi: *artt. 65, 409 co. 4, 568, 606 c.p.p.*

È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al Pubblico Ministero di svolgere l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, ma uno strumento di garanzia e di difesa. (*Fattispecie nell'ambito della quale il giudice ha dichiarato inammissibile l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione in quanto l'opponente si era limitato ad indicare come indagine suppletiva l'interrogatorio dell'indagato*).

LUOGO APERTO AL PUBBLICO NEL REATO DI ATTI OSCENI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 1162 del 22/11/2022

Giudice: Dott.ssa Giulia PROTO; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Roberta LICCI

Imputato: M.O.

Sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p.

LUOGO APERTO AL PUBBLICO – STUDIO MEDICO – ATTI OSCENI

Riferimenti normativi: *art. 527 c.p.*

Ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni di cui all'art. 527 c.p., deve essere considerato luogo aperto al pubblico non solo quello al quale chiunque può accedere, ma anche quello aperto ad una sola categoria di persone quali medici, personale ausiliario e pazienti. *(Nel caso di specie è stata riconosciuta la qualifica di luogo aperto al pubblico dello studio privato di fisioterapia ove è stata effettuata la visita medica dell'imputato e nell'ambito della quale lo stesso, alla presenza del medico curante, compiva atti osceni).*

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 43 del 17/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefuoco

Imputato: T.M.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA –DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE-
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – CONFIGURABILITÀ- ELEMENTO OGGETTIVO

Riferimenti normativi: *art. 572, co.2 c.p.*

Per integrare la fattispecie di cui all'art. 572, co. 2 c.p. non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore in quanto la norma incriminatrice, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità ed al decoro della persona offesa, ricomprende nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, la violenza privata, le minacce che l'ordinamento giuridico già autonomamente protegge, ma anche tutti quei fatti lesivi del patrimonio morale e dell'integrità psichica del soggetto passivo; atti di disprezzo e di offesa alla dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali e che determinano uno stato di avvilitamento, ed in generale, ogni atto che sia indicativo di una sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa relazione con l'agente. *(Nel caso di specie, l'imputato veniva condannato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi poiché sin dall'inizio della convivenza si dimostrò brutale e violento con la donna, non lesinando di colpirla e offenderla anche dopo che ella era rimasta incinta. L'imputato sottoponeva quotidianamente la donna a continue vessazioni e atti di aggressioni fisica, anche durante la gravidanza, rendendole la convivenza angosciante ed esercitando nei confronti della donna un controllo pervasivo di tutte le sue abitudini di vita).*

MINACCIA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 55 del 26/11/2023

Giudice Est.: Dott. M. Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa M. Ligorio

Imputato: S.M.

Accoglimento dell'appello proposto dall'imputato avverso sentenza del Giudice di Pace.

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - MINACCIA - ELEMENTO OGGETTIVO - MINACCIA DI UN MALE INGIUSTO - IDONEITÀ AD INGENERARE TIMORE - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 612 c.p.*

Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dal colpevole, alla parte offesa, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima. Invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorir, risultando irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. *(Nel caso di specie, il giudice, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l'espressione asseritamente minacciosa pronunciata dall'imputato, valutata nel contesto in cui maturò l'azione, non poteva dirsi certamente sufficiente ad ingegnare nella vittima un fondato timore, posto che il riferimento al suddetto male ingiusto non risultava esplicito, chiaro ed inequivocabile anche in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo).*

NE BIS IN IDEM

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, SIGE n. 107/23 del 17.10.2023

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO;

Imputato: C.L.

Ordinanza di rigetto istanza di applicazione del *ne bis in idem*

ESECUZIONE – GIUDICE DELL'ESECUZIONE – DECRETO DI ARCHIVIAZIONE – OPERATIVITA' – ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *artt. 649 e 669 c.p.p.*

Deve escludersi che un decreto di archiviazione possa costituire un provvedimento equiparabile alla sentenza o al decreto penale di condanna, con riferimento al rispetto del divieto di "ne bis in idem", il quale opera solo in presenza di un provvedimento definitivo del giudizio, quale non è il decreto di archiviazione. *(Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di C.L. avente a oggetto la sospensione dell'esecuzione della sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti ai fini di una rideterminazione della pena irrogatagli con detta sentenza, alla luce del decreto di archiviazione in relazione a fatti asseritamente in parte ricompresi in quelli contestati nel proc. pen. all'esito del quale fu pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il rigetto si giustifica alla luce degli artt. 649 e 669 c.p.p. i quali individuano la violazione del ne bis in idem solo con riferimento all'avvenuta emissione di 'sentenze' o 'decreti penali di condanna').*

OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 724 del 24/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott. Massimiliano Carducci

Imputato: C.R.

Assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p.

REATO - RAPPORTO DI CAUSALITA' - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - REATO OMISSIVO IMPROPRIO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ PER COLPA - PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: art. 40, co. 2 c.p., art. 43 c.p.

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (*Fattispecie relativa al crollo di un cisterna posta sotto il pavimento di un immobile, occupato da una coppia di clochard, in cui il Tribunale ha ritenuto, accertando la mancanza della prova della certa conoscenza della conoscenza della cisterna da parte dell'imputata e della violazione di regola tecnica da parte della stessa, tale da escludere l'obbligo, in capo alla relativa titolare, di impedire il crollo della pavimentazione, ovvero dar corso alla verifica strutturale ed alla manutenzione straordinaria dello stabile. Il giudice precisava altresì come non poteva ritenersi fonte di pericolo ex se rispetto all'evento verificatosi lo stato di vetustà dell'immobile ed il suo oggettivo di "degrado atecnico", non possedendo tali elementi valenza autonoma in termini di incidenza rispetto all'evento crollo*).

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI EDIFICI PUBBLICI

1. Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ordinanza del 23/05/2023

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO;

Imputata: S.E.

Archiviazione

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI EDIFICI PUBBLICI – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE – STATO DI NECESSITA' – CONFIGURABILITÀ – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 409 e ss. c.p.p. e artt. 54, 633 e 639 bis c.p.*

L'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. *(Nel caso di specie, il Giudice ha escluso l'operatività della scriminante poiché l'indagata non era in possesso di alcun titolo che legittimasse la sua presenza in loco).*

2. Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3825/2023 del 23/11/2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Maria Antonella Pasquino

Imputata: F. R. + 1;

Condanna ex art. 533 c.p.p.

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALLOGGIO POPOLARE – SCRIMINANTE DELLO STATO DI NECESSITÀ – PRESUPPOSTI.

Riferimenti normativi: *artt. 110, 633 e 639-bis c.p.*

In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. (*Fattispecie in cui il Tribunale ha ritenuto responsabili gli imputati che avevano occupato indebitamente un alloggio popolare per oltre 13 anni, escludendo la sussistenza della scriminante invocata dagli stessi in ragione dello stato di gravidanza della donna*).

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 980/23 del 24.10.2023

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO;

Imputato: C.S.

Assoluzione ex art. 129 c.p.p.

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI – CAUSA DI NON PUNIBILITA' DI CUI ALL'ART. 131 BIS C.P. – APPLICABILITA' – RILEVANZA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI PUNIBILITA' – AMMISSIBILITA'

Riferimenti normativi: *art. 2, co. 1 bis, D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, modificato con D. Lgs. n. 211/1994 e da ultimo con D. Lgs. n. 8/2016, art. 131 bis c.p.*

In tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. nei confronti dell'imputata, legale rappresentante dell'azienda "C.G. s. r. l. s.", la quale aveva omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nell'arco temporale circoscritto a sole tre mensilità, per un importo complessivo di euro 10.008,00, ovvero, per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, pari ad euro 10.000).*

OMMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ordinanza del 12/01/2023

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Erika Masetti

Imputato: C.M.G.

Archiviazione ex artt. 409, 410 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO –
ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 328 c.p.*

Ai fini della configurabilità del delitto di omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p., deve escludersi l'efficacia di una diffida ad adempiere palesemente pretestuosa ed irragionevole, in quanto finalizzata a sollecitare la P.A. ad adottare un provvedimento in contrasto con una scelta discrezionale già effettuata e certamente nota al richiedente nelle sue ragioni giustificative. *(Nel caso di specie il Giudice ha escluso l'insussistenza di qualsivoglia "inerzia del funzionario", atteso che la responsabile del procedimento – ancor prima della diffida ad adempiere a cui ometteva di rispondere - compiva l'atto del suo ufficio, inviando, a mezzo raccomandata una nota in cui illustrava le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza presentata dall'interessato.)*

PORNOGRAFIA MINORILE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 109/2023 del 26/01/2023

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: P.A.D.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - PORNOGRAFIA MINORILE –
RAPPORTO “PARITARIO” TRA LE PARTI

Riferimenti normativi: *art. 600-ter c.p.*

La fattispecie criminosa di cui all'art. 600-ter c.p. non sussiste quando le immagini o i video a carattere pedopornografico siano realizzati nell'ambito di un rapporto che, alla luce delle circostanze del caso concreto, debba ritenersi scevro da qualsivoglia condizionamento derivante dalla posizione ricoperta dall'autore ovvero quando detto materiale sia destinato ad un uso strettamente personale. *(Nel caso di specie, il Giudice, alla luce del contenuto della messaggistica intercorsa tra le parti – si trattava di un minore infrasedicenne ma ultraquattordicenne e dell'autore del fatto che aveva compiuto la maggiore età nel corso del rapporto che aveva dato luogo alla produzione del materiale audio-video dai contenuti sessuali - e delle perizie espletate nei confronti del minore e dell'imputato, ha escluso qualsivoglia forma di condizionamento idonea a coartare la volontà di agire del minore, reputando invece esistente un rapporto “paritario” tra persone dotate del medesimo grado di maturazione psicologica e sessuale).*

PROVOCAZIONE PUTATIVA QUALE ESIMENTE DEL DELITTO DI DIFFAMAZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ordinanza del 15/5/2023

Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Donatina Antonia Buffelli

Indagati: C.D. +40

Archiviazione

DIFFAMAZIONE – PROVOCAZIONE PUTATIVA – SCUSANTI

Riferimenti normativi: *art. 599 c.p., art. 59 c. 4 c.p.*

Contrariamente a quanto avviene in tema di circostanza attenuante della provocazione *ex art. 62 n. 2) c.p.*, la scusante della provocazione prevista dall'art. 599 c.p. opera anche se ritenuta erroneamente esistente dall'agente. Così, in tema di diffamazione, è esclusa la colpevolezza, nel caso in cui il diffamante abbia agito in stato d'ira nella convinzione erronea di aver subito un fatto ingiusto altrui. *(Nel caso di specie, gli indagati avevano pubblicato commenti sul social network Facebook dal contenuto diffamatorio, ma gli stessi devono ritenersi scusati dalla provocazione putativa, in quanto conseguenti allo stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, ritenuto erroneamente esistente. Nello specifico, gli utenti, ritenendo erroneamente che fossero stati organizzati dei festeggiamenti da parte di alcuni cittadini di Cavallino per la morte di un noto personaggio politico locale – convinzione determinata dalla plausibile e verosimile notizia riportata da diversi articoli di giornale, commentavano con frasi diffamatorie rivolte a questi ultimi).*

PROVVEDIMENTO SU ISTANZA DI DISSEQUESTRO DI BENI

1. Tribunale di Lecce, Sezione feriale, provvedimento del 21/08/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga;

Richiedente: A. S.r.l.

Rigetto

SEQUESTRO PREVENTIVO VOLTO ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE –
RESPONSABILITÀ PENALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE – SEQUESTRO DEI BENI
DELLA SOCIETÀ NON IMPUTATA – CONCORSO NEL REATO

Riferimenti normativi: *artt. 321, co. 2, c.p.p., 240, co. 1 e 4, c.p.*

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, la misura cautelare può essere disposta indifferentemente nei confronti di ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intera entità del profitto accertato, quantunque senza duplicazioni e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna, solo nel caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto la società proprietaria dei beni sottoposti a sequestro non terza estranea agli illeciti contestati poiché, sebbene non imputata nel procedimento e non destinataria del decreto di sequestro preventivo, è stata espressamente contemplata quale soggetto concorrente nel reato, nonché è risultata diretta destinataria dell'impiego dei fondi ottenuti – in ipotesi - fraudolentemente).*

2. Tribunale di Lecce, Sezione feriale, provvedimento del 21/08/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **Pubblico Ministero:**

Richiedente: A. s.r.l.

Rigetto

SEQUESTRO PREVENTIVO - CONFISCA DIRETTA – CONFISCA PER EQUIVALENTE – RESPONSABILITÀ PENALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE – SEQUESTRO DEI BENI DELLA SOCIETÀ NON IMPUTATA – DISPONIBILITÀ DEL PROFITTO DEL REATO

Riferimenti normativi: *artt. 321, co. 2, c.p.p., 240, co. 1, c.p.*

In tema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa. La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo, il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. La confisca del profitto di reato è, quindi, possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa. La previsione di carattere generale, infatti, impone la confisca, diretta o per equivalente, del profitto derivante da reato, secondo una prospettiva non di tipo sanzionatorio, ma di ripristino dell'ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente, ad "obiettivo" vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante e che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito (*Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto legittimo il sequestro di beni immobili di proprietà di una società non imputata nel procedimento, in quanto volto alla confisca diretta del presunto profitto illecito, destinato dal legale rappresentante della società, imputato, proprio al rifacimento degli immobili suddetti*).

RAPINA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 536 del 16/05/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Gatto; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: C.C.P +1

Condanna ex artt. 438, 533, 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA – MOMENTO CONSUMATIVO –
IMPOSSESSAMENTO DI BREVE DURATA -

Riferimenti normativi: *art. 628, co. 1, c.p.*

Integra il reato di rapina consumata e non meramente tentata la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l'autonoma disponibilità, pur se l'impossessamento si protrae per un lasso temporale di breve durata, a nulla rilevando l'immediato intervento delle Forze dell'Ordine subito dopo la sottrazione. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la fattispecie consumata del reato di rapina e non la fattispecie meramente tentata anche se gli imputati erano riusciti ad impossessarsi della merce trafugata da un supermercato solo per pochi minuti, essendo stati immediatamente bloccati dai Carabinieri intervenuti).*

**RAPPORTO TRA TENTATA ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE
PROPRIE RAGIONI**

Tribunale di Lecce, sezione Gip, sentenza n. 48/2022 del 20/01/2022

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefuoco

Imputato: M.M.

Sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE PERSONE –
QUALIFICAZIONE GIURIDICA – TENTATA ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO
DELLE PROPRIE RAGIONI

Riferimenti normativi: *artt. 393 c.p. e 56, 629 c.p.*

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si differenzia dal delitto di estorsione - tra le altre cose, anche - per l'assenza, in capo a quest'ultimo, della titolarità di un diritto giudizialmente tutelabile. *(Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto del tutto inconferente l'inquadramento del fatto nell'ipotesi astratta di cui all'art. 393 c.p., atteso che l'imputato non era titolare del diritto che pretendeva di far valere con atti violenti e minacciosi, perché quest'ultimo ha agito, come da lui stesso dichiarato, all'atto delle violenze perpetrate in danno della vittima, per realizzare un proprio autonomo profitto (l'immissione nel possesso dello stesso immobile), che - essendo sfornito di tutela giuridica - non poteva che ritenersi illecito visto il metodo con il quale se ne è tentata la acquisizione).*

ROVINA DI EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 724 del 24/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott. Massimiliano Carducci

Imputato: C.R.

Proscioglimento ex art. 531 c.p.p.

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONE DI ROVINA DI EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI - SUSSISTENZA – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: art. 677, co. 1 e 3 c.p.

Integra il delitto di crollo colposo di costruzione non solo il crollo che assuma la fisionomia del disastro, cioè un avvenimento che, valutato “ex ante”, assume gravità tale da porre in concreto pericolo di vita le persone in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi, ma anche la situazione di grave precarietà dell’immobile, anche indipendentemente dallo specifico rischio di crollo, data la nozione più ampia del concetto di rovina, posta a tutela della pubblica incolumità. *(Il giudice penale, nella prefata fattispecie relativa al crollo di una cisterna posta sotto la pavimentazione di un immobile, sebbene pronunciasse declaratoria di assoluzione per il relativo reato di omicidio colposo plurimo, ha comunque ritenuto sussistente, vista l’ampiezza del concetto di rovina posto a tutela dell’incolumità pubblica, la responsabilità dell’imputato in ordine alla contravvenzione de quo poiché, anche in assenza di uno specifico rischio di crollo della pavimentazione, si imponevano dei necessari interventi di ristrutturazione posti a tutela della salvaguardia della pubblica e privata incolumità).*

SCRIMINANTE DEL DIRITTO DI CRITICA NELL'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

Tribunale di Lecce, Sezione GIP/GUP, sentenza n. 1163/22 del 22/11/2022

Giudice: Dott.ssa Giulia Proto; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Erika Masetti

Imputato: G.V + 1

Sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE – SCRIMINANTI – ESERCIZIO DI UN DIRITTO – DIRITTO DI CRITICA – PARAMETRO DI VALUTAZIONE – INERENZA ALL'ATTO DEL PUBBLICO UFFICIALE E NON ALLA SUA PERSONA;

Riferimenti normativi: *art. 21 cost., art. 51 c.p., art. 341-bis c.p..*

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, rappresenta lecita manifestazione del diritto di critica l'espressione che sia immediatamente percepita come un giudizio che riguarda il provvedimento posto in essere dal pubblico ufficiale; qualora, diversamente, la critica non si ponga in un rapporto di immediatezza con l'operato del pubblico agente ma sia indirizzata alla sua persona, con propalazioni munite di vigore offensivo e atte a sminuirne la dignità, non si rientra più nei limiti consentiti di un dissenso scriminato. *(Fattispecie in cui il giudice ha ritenuto le espressioni proferite dagli imputati lecita manifestazione del diritto di critica, in quanto immediatamente percepite come giudizio generico, e dunque di per sé inidoneo a sminuire la dignità di soggetti specifici).*

SEQUESTRO DI PERSONA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 10 del 10/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Francesca Miglietta

Imputato: C.L.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE -
SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO MATERIALE

Riferimenti normativi: *art. 605 c.p.*

Il reato di sequestro di persona è configurabile ogniqualvolta dalle modalità con le quali il soggetto passivo è trattenuto nella disponibilità fisica dell'agente, possa dedursi un dissenso, fermo restando che lo stesso può anche manifestarsi in un momento successivo all'inizio della condotta. La limitazione della libertà fisica e di locomozione, elemento materiale del reato di sequestro di persona, non postula che la vittima sia fin dall'inizio contraria ad accompagnarsi con i futuri aggressori, ma basta che ad un certo momento si determini un evidente conflitto tra la volontà della vittima stessa e la condotta dei soggetti accompagnatori, che con i loro modi di agire le impediscono, con qualsiasi forma di violenza, anche passiva, di compiere atti di affrancamento dalla loro sfera di arbitrio per sottrarsi alla loro sopraffazione, e che tale conflitto si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile e non si tratti, cioè, di un fatto istantaneo essendo il delitto de quo un tipico «reato di durata». *(Nel caso di specie, il giudice riqualificando i fatti nel reato di cui all'art. 605 c.p. sequestro di persona (diversamente dalla qualificazione giuridica enunciata nell'imputazione di cui al capo 3) art. 630 c.p.) condannava l'imputato per aver limitato la libertà personale della sua convivente, segregandola all'interno di un locale abbandonato dopo aver bloccato la porta di ingresso con un lucchetto).*

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ordinanza n. 157 del 22/08/2023

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro Prontera

Indagato: B.G. + 26.

Archiviazione

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE -
PRESUPPOSTI - NON CONFIGURABILITÀ.

Riferimenti normativi: *artt. 353-bis c.p.*

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 353-bis c.p. è configurabile quando, ai fini della scelta del contraente, sia prevista una "gara", seppure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale, mentre non è configurabile nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte a evitare la gara. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto che, non essendovi mai stata una procedura selettiva o la pubblicazione di un atto che stabilisse criteri di scelta tra più domande, ma addivenendo all'assegnazione diretta a seguito di atti o comportamenti illegittimi volti a far apparire sussistenti le condizioni per quell'assegnazione, la condotta dell'imputato doveva essere inquadrata nella fattispecie incriminatrice dell'abuso d'ufficio e non della turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).*

**VIOLAZIONE COLPOSA DI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DI COSE
SOTTOPOSTE A SEQUESTRO**

Tribunale di Lecce, Sezione Gip/Gup, sentenza n. 897 del 4/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina A. Buffelli

Imputato: E.P.

Condanna ex artt. 438 e ss. c.p.p.

AGEVOLAZIONE COLPOSA DELLA DISPERSIONE DI AUTOVETTURA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO – PARTICOLARE TENUTÀ DEL FATTO - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 335 e 131-bis c.p.*

Non può giovare della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la condotta del proprietario di un'autovettura sottoposta a sequestro e contestuale fermo amministrativo che, per colpa, agevola la dispersione del mezzo confiscato affidatole (*Nel caso di specie, l'imputata, nella qualifica assunta di custode del mezzo, avrebbe dovuto occuparsene con la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero con la diligenza media necessaria, essendo stato emesso dal Prefetto provvedimento di trasporto coattivo del mezzo presso una depositaria autorizzata. In motivazione, il Giudice ha ritenuto non credibile quanto dichiarato dall'imputata in merito ad un presunto furto subito, e tuttavia mai denunciato, trattandosi di un'auto confiscata, la cui dolosa sottrazione da parte di terzi avrebbe indotto il custode a denunciare immediatamente il reato, anche al fine di liberare sè stesso da ogni responsabilità*).

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

1. Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 44 del 17/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefucio

Imputato: D.M.

Condanna *ex art.* 533 e 535 c.p.p.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO- OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SussISTENZA- CONFIGURABILITÀ

Riferimenti normativi: *art. 570-bis c.p.*

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, perché si configuri il reato di cui all'art. 570-bis c.p., è necessario un inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 570-bis c.p., per l'omesso reiterato versamento delle somme a titolo di mantenimento per la moglie e i loro tre figli, stabilite in sede di separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lecce).*

2. Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 744/23 del 06/07/2023

Giudice: Dott.ssa Giulia Proto; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefucio

Imputato: M. P.

Sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA – OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA – OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO IN DENARO – STATO DI BISOGNO.

Riferimenti normativi: *art. 570 c.p.*

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno dei figli minori, in assenza di determinazioni del giudice civile relative al loro mantenimento, deve accertarsi tenendo conto delle ordinarie necessità e delle somme in precedenza versate dall’obbligato. *(Fattispecie in cui il giudice ha ritenuto come non possa sostenersi che per effetto della condotta omissiva dell’imputato siano in concreto venuti a mancare alla beneficiaria i mezzi di sussistenza, ben potendo questa far fronte alle esigenze di vita anche in considerazione di quanto in precedenza incamerato, e trattandosi di inadempimento protrattosi per meno di cinque mensilità: la querela, invero, datata 19 dicembre 2019, fa menzione di omessi versamenti che hanno avuto luogo a partire dal mese di agosto dello stesso anno).*

- SETTORE CIVILE -

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2545 del 26/09/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

P. A. M. (ricorrente) c/ **E. R.** (resistente)

SEPARAZIONE – ADDEBITO – ABBANDONO DELLA RESIDENZA FAMILIARE

Riferimenti normativi: *art. 146 c.c.; art. 151 c.c.*

Deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di addebito della separazione al coniuge che volontariamente si è allontanato dalla residenza familiare senza il consenso dell'altro coniuge. L'abbandono del tetto coniugale importa, infatti, la violazione del dovere di coabitazione, causando il venire meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che caratterizza il rapporto di coniugio. *(Nel caso di specie, il coniuge non ha provato la dipendenza del proprio allontanamento dalla casa familiare da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. Egli, infatti, pur avendo dedotto l'impossibilità della convivenza per via dei litigi con la moglie e l'"aggressività" manifesta dalla stessa, nulla ha provato in merito, così risultando il detto allontanamento privo di causa giustificativa).*

ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI

Tribunale di Lecce, II sez., decreto del 13.10.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

Z.R.G. (ricorrente) c/ **B.M.S.** (resistente) **Z.R.** (convenuto contumace) **Z.S.** (interventrice)

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO – ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI MAGGIORENNI – REVIVISCENZA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Riferimenti normativi: *art. 9 L. 01.12.1970 n. 898, art. 337-septies c.c.*

La costituzione di una nuova famiglia denota la capacità della figlia di rendersi autonoma e indipendente (tanto da comportare, come accaduto, la revoca del contributo di mantenimento) ed esclude, di conseguenza, la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della fine della convivenza dalla stessa instaurata. *(Nel caso di specie il Giudice, evidenziando la costituzione di una nuova famiglia da parte della figlia, la quale era andata a convivere con il suo compagno e dal quale aveva avuto anche una bambina, riteneva irrilevante la circostanza che la stessa, dopo la fine della suddetta relazione, fosse ritornata nell’abitazione della madre e rigettava, pertanto, la domanda di reviviscenza dell’obbligo di mantenimento a carico del padre formulata da parte resistente e da parte intervenuta).*

2. Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 382/2022 del 11/02/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

D.T.L. (ricorrente) c/ **P.N.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE CON ADDEBITO - ACCERTAMENTO DELL'ADDEBITO - CRITERI - VIOLAZIONE DEI DOVERI POSTI A CARICO DEI CONIUGI - EFFICACIA CAUSALE DI TALE VIOLAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELLA CRISI CONIUGALE - INDAGINE SULLA RESPONSABILITÀ NEL DETERMINARSI DELLA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA - EFFETTI - IN GENERE

Riferimenti normativi: *art. 143 c.c., art. 151 c.c.*

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse; il loro accertamento esonera il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la richiesta di addebito formulata dal ricorrente, in quanto ha ritenuto i comportamenti della convenuta non idonei a fondare alcuna pronuncia di addebito, risultando, al contrario, pienamente giustificati in considerazione dei comportamenti aggressivi del ricorrente, i quali avevano avuto una determinante efficacia causale rispetto alla crisi della relazione coniugale).*

AZIONE DI REGRESSO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sentenza n. 595/2022 del 01/03/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo

INAIL (ricorrente) c/ **R.A.A** (resistente)

AZIONE DI REGRESSO – ONERE DELLA PROVA- INFORTUNIO SUL LAVORO -
RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

Riferimenti normativi: *artt. 1218 c.c., art 2087 c.c., 10 e 11 d.P.R. n. 1124/65*

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. La regola desumibile dall'art. 1218 c.c., prevede che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. *(Il Tribunale di Lecce, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso da parte dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, ha ritenuto dimostrato con ragionevole certezza che il lavoratore subì l'infortunio durante l'orario di lavoro, mentre era intento ad espletare attività lavorativa - connessa e funzionale all'attività edilizia commissionata al datore di lavoro, in assenza di misure di sicurezza atte a prevenire l'infortunio. L'onere della prova in merito all'adozione delle misure di sicurezza grava sul datore di lavoro, che lo deve assolvere non solo dimostrando di aver adottato tutte le idonee misure protettive, ma anche dimostrando di aver accertato e vigilato che di tali misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Nel caso di specie, non era stata fornita alcuna prova in tal senso dal datore di lavoro ritenendosi assolto da parte dell'Istituto l'onere della prova che allo stesso incombeva, risultando dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione di regresso intrapresa nel presente giudizio).*

AZIONE DI REGRESSO NELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 2604 del 2/10/2023

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi

M.C.I. s.r.l. (attrice) c/ **AQP s.p.a. + R.G. s.r.l.** (convenute)

AZIONE DI REGRESSO – CONDEBITORE SOLIDALE – OBBLIGAZIONE ESTINTA

Riferimenti normativi: *art. 2055 c.c.*

Il diritto di regresso non può essere fatto valere da un coobbligato solidale nei confronti dell'altro, ai sensi dell'art. 2055 c.c., prima dell'evento estintivo dell'obbligazione. Le domande di regresso dirette ad ottenere versamenti di somme di denaro in relazione ad ulteriori occorrenti interventi futuri non possono essere avanzate prima dell'esecuzione degli stessi e, pertanto, sono immeritevoli di accoglimento fino a quando i relativi lavori non saranno compiuti. *(Nella fattispecie in esame, l'attrice, una ditta di costruzioni, avendo realizzato su sua area edilizia un complesso immobiliare, adducendo che, a causa di rotture della condotta idrica e fognaria realizzata da AQP s.p.a. era derivato un ingente sversamento d'acqua nel sottosuolo che aveva causato gravi cedimenti strutturali con rilevanti danni agli immobili, agiva in giudizio per l'accertamento della responsabilità della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni o, in subordine, in caso di accertata responsabilità concorrente, in via di regresso. Il Giudice, decidendo anche sulla base delle risultanze della CTU, accertava e dichiarava una responsabilità concorrente dell'attrice nella misura del 20% e della convenuta AQP S.p.A. nella misura dell'80% e condannava quest'ultima al rimborso dei costi di ricostruzione già sostenuti dall'attrice, rigettando per quelli relativi alle opere necessarie ancora non realizzate).*

BENEFICI EX L. 104/92 ART. 3, CO. 3 E LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, ordinanza del 4/05/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Mainolfi; GOT delegato Dott. Alessandro Maggiore

A.A (ricorrente) c/ **INPS**. (resistente)

STATUS DI PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ EX L. 104/1992 ART. 3 CO. 3 – LEGITTIMAZIONE PASSIVA IN CAPO ALL' INPS

Riferimenti normativi: *artt. 445 bis e 696 c.p.c.; L. 104/1992*

In materia di Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio *ex artt. 445 bis c.p.c. e 696 c.p.c.*, qualora l'istanza sia finalizzata alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente al riconoscimento dello *status* di portatore di handicap in situazione di gravità *ex art. 3 co. 3 L.104/1992*, la legittimazione passiva è in capo all' INPS (Istituto resistente).

CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO – ONERE DELLA PROVA

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 2227 del 21/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

G.G. (opponente) c/ **M.S.** (opposta)

CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: art. 58 D. Lgs. n. 385/1993

La parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, ha solo l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Inoltre, il citato articolo 58, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina, sotto più aspetti, derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto, giustificata dall'oggetto della cessione, individuato non già singolarmente ma per tipologia e sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di gestione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

CONFORMITÀ URBANISTICO EDILIZIA DELL'IMMOBILE LOCATO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2778 del 17/10/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

P.R.G. (attori/ricorrenti) c. **Z.M.** (convenuto/resistente)

CONTRATTO DI LOCAZIONE – TITOLI AMMINISTRATIVI - IMMOBILE AD USO COMMERCIALE – CERTIFICATO DI AGIBILITA' – CONFORMITA' URBANISTICA - MANCATO PAGAMENTO CANONI SCADUTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DEL LOCATORE

Riferimenti normativi: *art. 1453 c.c.*

Del mancato rilascio dei titoli amministrativi la proprietà risponde nei confronti del conduttore soltanto quando la destinazione particolare dell'immobile in conformità alle richieste autorizzazioni, concessioni o licenze costituisca il contenuto dell'obbligo specificamente assunto di garantire il godimento dell'immobile in rapporto all'uso convenuto ovvero quando abbia taciuto al conduttore l'assenza dei requisiti legali per il conseguimento della conformità urbanistico-edilizia. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che nessuna pattuizione era stata prevista in tal senso nel contratto di locazione e dunque che la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta non può trovare accoglimento dal momento che la causa dell'impossibilità di aprire il locale commerciale, ed il conseguente danno in termini sia di danno emergente e che di lucro cessante, non possono addebitarsi alla negligenza del locatore, bensì sono dovuti alla comunicazione dell'avvio del procedimento per la revoca dell'Agibilità da parte dell' UTC, causa che sfugge alla volontà del locatore che ha consegnato l'immobile idoneo all'uso pattuito).*

CONTRATTO DI COMODATO

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 2105 del 7/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

P.I.C. (attrice) c/ **P.S.** (convenuto)

CONTRATTO DI COMODATO – ESISTENZA GIURIDICA DEL CONTRATTO IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE

Riferimenti normativi: *art. 1803 c.c.*

In ipotesi di comodato d'uso, trattandosi di contratto reale, l'incontro di volontà si intende perfezionato con la consegna della *res* data in godimento, non essendo neppure richiesto che la *traditio* rivesta forme solenni. Pertanto, è irrilevante, ai fini dell'esistenza giuridica dell'accordo, la sottoscrizione del documento, laddove incontestato il rapporto sottostante. *(Nel caso di specie, l'attrice ha chiesto dichiararsi l'inesistenza di un contratto di comodato d'uso, intercorso tra il convenuto e la propria dante causa, poiché privo della sottoscrizione di quest'ultima).*

**DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL' A.G.O. NEI CASI DI SILENZIO-
INADEMPIMENTO DELLA P.A.**

Tribunale di Lecce, I sez., ordinanza n. 10653/2019 del 10/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

I.E. (attore) c/ **M.I. e Q.L.** (convenuti)

RICORSO CAUTELARE – FORMALIZZAZIONE DELL'ISTANZA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – SILENZIO-INADEMPIMENTO DELLA P.A. - DIFETTO DI COMPETENZA DELL'A.G.O.

Riferimenti normativi: *art 700 c.p.c., art. 20 l. 241/1990; artt. 31 e 117 c.p.a.; dell'art. 133 c.p.a.; art 55 c.p.a.*

Quando l'oggetto della controversia non è la valutazione circa la spettanza o meno del bene della vita cui mira il ricorrente, bensì un suo diritto squisitamente processuale, come nel caso in cui la domanda ha come *causa petendi* l'obbligo della P.A. a provvedere e quale *petitum* il compimento degli atti amministrativi in cui si declina l'intero iter procedurale amministrativo, non è competente l'A.G.O., ma il Giudice Amministrativo, che, peraltro, si avvale di istituti giuridici disciplinati ad hoc, oltre a godere dei medesimi strumenti processuali concessi all'A.G.O. per offrire tutela anche in via cautelare atipica (art. 55 c.p.a.). In tale circostanza si versa, infatti, nell'ipotesi di silenzio – inadempimento, che abilita il privato ad esperire un'azione giudiziaria volta ad ottenere una risposta da parte dell'amministrazione, secondo il rito oggi delineato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. e che rientra nel campo dello speciale rito avverso il silenzio che, a norma dell'art. 133 c.p.a., appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio formulato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. volto ad ottenere, a fronte del lamentato silenzio della questura competente, la formalizzazione della ricezione dell'istanza di reiterazione della protezione internazionale da parte della P.A. convenuta, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Amministrativo).*

DIRITTO D'ISPEZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2780 del 17/10/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

B.P.P. S.C.P.A. (opponente) c/ **L.V.** (opposto)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – DIRITTO D'ISPEZIONE DEI LIBRI SOCIALI –
PROCEDIMENTO MONITORIO – STRUMENTI FINANZIARI

Riferimenti normativi: *art. 633 c.p.c.; art 2422 c.c.;*

Il ricorso al procedimento monitorio previsto dagli artt. 633 e ss. del c.p.c. è ammesso in favore di chi sia “creditore” di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose mobili fungibili o di una cosa mobile determinata, mentre, in tema di diritto d'ispezione dei libri contabili l'art. 2422 c.c. attribuisce al socio il diritto di “esaminare” il libro soci e di estrarne copia a proprie spese per cui deve ritenersi escluso il ricorso al giudizio monitorio. Infatti, il socio è un semplice portatore di un diritto di consultazione, in relazione al quale la consegna si pone (non come oggetto di una obbligazione, ma) come attività strumentale rispetto all'adempimento di un obbligo di “facere”, ossia dell'obbligo di far “esaminare” (art. 2422, primo co., c.c.). *(Nel caso di specie, al cliente dell'istituto finanziario spetta il solo diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione e di estrarne copia, ma non il diritto di chiedere la consegna di essi, per cui, lo strumento del decreto ingiuntivo non può essere utilizzato per far valere il predetto diritto, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria azionata, consistente appunto nella “consegna”).*

EMISSIONE ASSEGNI BANCARI IN DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 776 del 16/03/2023

Giudice: Dott.ssa Piera Portaluri;

M.C. (ricorrente) c/ **P.L.** (resistente)

ILLECITI AMMINISTRATIVI – EMISSIONE ASSEGNI IN DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE –
REVOCA AUTORIZZAZIONE – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *artt. 1, 9 e 9 bis L. 386/1990; art. 2967 cc.*

In materia di illeciti amministrativi, perché possa configurarsi la fattispecie di cui all'art. 1 della L. 15 dicembre del 1990 n. 389 (emissione di assegni in difetto di autorizzazione) risulta necessario che il traente abbia ricevuto rituale comunicazione della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni o quantomeno che ciò possa desumersi da altre prove orali o documentali ovvero in base a presunzioni. Conseguentemente, incombe sulla Prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, ad esempio mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto l'appello proposto dal ricorrente, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, ritenendo che parte resistente non avesse fornito prova della comunicazione al ricorrente della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e non ravvisando ad ogni modo elementi ulteriori che facessero presumere la conoscenza in capo allo stesso del difetto di autorizzazione).*

ESTROMISSIONE CREDITORE CEDENTE

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 2623 del 03/10/2023

Giudice Est.: Dott. Francesco Ottaviano;

U. S.P.A. (attrice) c/ **M. S.R.L.** (convenuta) + altri

CESSIONE CREDITO IN CORSO DI CAUSA – INTERVENTO IN GIUDIZIO CESSIONARIA
EX ART. 111 C.P.C. – ESTROMISSIONE CREDITORE CEDENTE – ASSENZA CONSENSO
ALTRE PARTI COSTITUITE – INAMMISSIBILITA' DOMANDA EX ART. 111, III CO., C.P.C.

Riferimenti normativi: *art. 2901 c.c., art. 111 c.p.c..*

Premesso che in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore – che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) – di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore va, tuttavia, dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice cedente. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di revocatoria ordinaria, ha dichiarato inammissibile la domanda di estromissione della originaria attrice mancando agli atti il consenso delle altre parti del giudizio e non potendo lo stesso consenso ricavarsi neppure implicitamente stante l'espressa contestazione della costituzione dell'intervenuta).*

FONDO DI GARANZIA

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 2904 del 5/10/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

I. (attore) c/ **C.C.** (convenuto)

FONDO DI GARANZIA – PAGAMENTO TFR – ASSOGGETTABILITA' AL FALLIMENTO – ONERE DELLA PROVA LAVORATORE – ESECUZIONE FORZATA.

Riferimenti normativi: art. 2, L. n. 297/1982; art. 2, D. Lgs. n. 169/2007

L'azione nei confronti del Fondo di Garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche *in abstracto* ad una procedura concorsuale, vuoi perché in concreto il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive. La verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale e nell'ambito della detta verifica, il lavoratore assicurato, che adduce una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia, resta quindi onerato della relativa prova, oltre a quella relativa alle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto alla revoca di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'istituto opponente, ha riconosciuto meritevole di accoglimento l'opposizione proposta, non avendo il lavoratore debitamente assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico e, in particolare, fornito alcun elemento utile da cui poter ragionevolmente inferire che il datore di lavoro non fosse in concreto assoggettabile alla procedura concorsuale, così come previsto dall'art. 2, L. n. 297/1982).*

**GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO PER FATTI
SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA CHE PORTANO ALLA
ESTINZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO**

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza n. 4774 del 06.10.2023

Giudice Est.: Dott.ssa A. Capone;

AdER (opponente) c/ **Fall. I. s.r.l.** (opposto)

OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – FALLIMENTO – CREDITI TRIBUTARI

Riferimenti normativi: *artt. 98-99 l.f.*

Il Giudice delegato al Fallimento, ovvero il Tribunale ordinario in sede di opposizione allo stato passivo e non il Giudice tributario deve conoscere dei fatti successivi alla notifica della cartella che portano alla estinzione del credito tributario. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta in via preliminare dall'opponente sul presupposto che dei fatti successivi alla notifica della cartella che portano alla estinzione del credito tributario deve conoscere il Giudice delegato al Fallimento e non il Giudice tributario).*

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1271/2022 del 28/04/2022

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

S. s.r.l. (attrice) c/ A.M. (convenuto)

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – DIFFIDA AD ADEMPIERE – ONERE DELLA PROVA DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO AI FINI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Riferimenti normativi: *artt. 1454 e 1455 c.c.*

La diffida ad adempiere, *ex art. 1454 c.c.* disciplina un caso di risoluzione di diritto del contratto, che si verifica *ipso iure* una volta decorso inutilmente il termine per l'adempimento assegnato nella diffida; la relativa pronuncia giudiziale ha, dunque, natura meramente dichiarativa dell'avvenuta risoluzione. Presupposto per la produzione degli effetti risolutivi è che la diffida ad adempiere provenga dalla parte adempiente e si fondi su un inadempimento rispondente ai caratteri di cui all'art. 1455 c.c. Onere della parte che agisce in giudizio, chiedendo una pronuncia *ex art. 1454 c.c.*, è fornire prova della diffida ad adempiere, del termine assegnato per l'adempimento e dell'inutile decorso dello stesso, nonché del mancato adempimento entro il termine fissato.

INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE EMESSA IN PRIMO GRADO

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza n. 4798 del 10.10.2023

Giudice Est.: Dott.ssa A. Capone;

S.I. (opponente) **c/ R.E. s.r.l.** (opposto)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – APPELLO – SENTENZA DI RIGETTO – INIBITORIA – TITOLO ESECUTIVO

Riferimenti normativi: *art. 615 c.p.c.*

Costituisce oggetto di inibitoria in grado d'appello il titolo esecutivo e non la sentenza di rigetto dell'opposizione emessa all'esito del giudizio di primo grado. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto di dover dichiarare l'inammissibilità dell'istanza formulata nell'interesse dell'appellante, poiché volta ad ottenere la sospensione della sentenza di rigetto di primo grado, avente natura di mero accertamento, e non il titolo esecutivo posto alla base del precetto impugnato).*

**INOPPONIBILITÀ AL CURATORE DEI DOCUMENTI SFORNITI DI DATA CERTA E
DELLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI**

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza n. 3686 del 21.07.2023

Giudice Est.: Dott. A. Barbetta;

F.S. s.r.l. (opponente) c/ **Fall. S.S. s.r.l.** (opposto)

OPPOSIZIONE STATO PASSIVO – FALLIMENTO – SCRITTURE CONTABILI – DATA CERTA
– OPPONIBILITÀ AL CURATORE

Riferimenti normativi: *artt. 98-99 l.f., artt. 2704 e 2710 c.c.*

Non sono opponibili al curatore né i documenti sforniti di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., né le risultanze delle scritture contabili ritualmente tenute *ex art. 2710 c.c.*, atteso che contraddittore del creditore istante non è solo il fallito, ma l'intero ceto creditorio, il quale è certamente estraneo al rapporto di impresa intercorso tra l'istante ed il fallito in ordine al credito invocato. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di ammissione allo stato passivo, ritenendo le fatture commerciali prodotte dalla società opponente inopponibili al Curatore).*

**INTERVENTO DEI CREDITORI ISCRITTI NEL GIUDIZIO DI DIVISIONE
EREDITARIA**

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2788/2022 pubblicata il 10.10.2022

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

L.E. + 7 (attori) c/ M.E. + 4 (convenuti) F.I. + 2 (intervenuti)

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE – DIVISIONE EREDITARIA – INTERVENTO DEI CREDITORI ISCRITTI – IPOTECA VOLONTARIA

Riferimenti normativi: *artt. 1113 e 2825 c.c.*

L'intervento dei creditori iscritti nel giudizio di divisione ereditaria deve essere ritenuto ammissibile poiché finalizzato a vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, onde non veder pregiudicate le proprie possibilità di soddisfazione del credito, pur non assumendo il ruolo di parte nel giudizio divisorio. Non può essere ritenuta ammissibile, invece, la domanda di condanna del dividente loro debitore perché nessuna norma processuale legittima la proposizione nel giudizio di divisione di domande formulate da soggetti diversi dai dividendi. Anche l'art. 2825 c.c., nello stabilire che i creditori con ipoteca sui beni oggetto di divisione possano far valere le ragioni sulle somme dovute al dividente loro debitore, neppure attribuisce al giudice della divisione alcun potere di attribuzione delle somme pretese, così evitando il rischio di snaturare il giudizio divisorio, ciò che avverrebbe laddove tale giudizio fosse esteso a questioni che attengono alla soddisfazione di crediti di terzi. D'altra parte, proprio la presenza nel giudizio di divisione dei creditori ipotecari, il cui intervento è legittimato dal già citato art. 1113 c.c., consentirà agli stessi di poter più agevolmente far valere le proprie ragioni sulle somme attribuite al loro debitore, con la prelazione indicata dall'art. 2825 c.c., una volta concluso il giudizio di divisione. *(Nel caso di specie il Giudice, pur ritenendo ammissibile l'intervento di parte intervenuta, creditrice ipotecaria, dichiarava inammissibile la domanda di condanna dalla stessa formulata).*

**LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER UN IMPORTO CONTENENTE
ANCHE LA MAGGIORAZIONE DEL DIECI PER CENTO SEMESTRALE, EX ART. 27
DELLA L. N. 689 DEL 1981**

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 2511 del 20.09.2023

Giudice Est.: Dott. A. Barbetta;

A.E.R. (appellante) c/ **P.E.S. + 1** (appellati contumaci)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONI STRADALI – SANZIONI AGGIUNTIVE

Riferimenti normativi: *art. 27 L. n. 689 del 1981*

In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), è legittima l'iscrizione a ruolo – e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato il motivo di appello con cui si eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per un importo contenente anche la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981).*

NOTIFICHE

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sentenza n. 2909 del 05/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Donatella De Giorgi;

P.S. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

NOTIFICA - CREDITI PREVIDENZIALI - NOTIFICA AL SOLO CURATORE - INSUFFICIENZA - FONDAMENTO - TUTELA IN VIA CONDIZIONATA - CONSEGUENZE - ATTO IMPOSITIVO NON NOTIFICATO AL FALLITO - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42, art. 24 Cost.*

In tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, l'atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato a impugnarlo, essendogli consentito l'esercizio - in via condizionata - del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare. Ne deriva che, in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, la violazione del predetto obbligo di notificazione anche al fallito non comporta alcuna irritualità, nullità o inesistenza. *(Nel caso di specie, il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito contributivo vantato da Inps, eccependo la prescrizione. Il Giudice ha accolto la domanda e dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall'Ente di previdenza, giacché il verbale di accertamento su cui si fondava la richiesta contributiva era stato notificato al solo curatore fallimentare che non aveva proposto opposizione. Il Giudice del Lavoro ha ritenuto che l'inerzia del curatore e la mancata notifica del verbale di accertamento al fallito abbia comportato una lesione del diritto di difesa del ricorrente che è stato privato della facoltà di proporre opposizione).*

NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza non definitiva n. 2210 del 18/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

R.F.A.L. (appellante) c/ **I.C.P.D.C.** (appellato)

VIZIO DELLA VOCATIO IN IUS DELL'ATTO DI CITAZIONE – INVALIDITÀ SOPRAVVENUTA – NULLITÀ DERIVATA – RINNOVAZIONE DEGLI ATTI NULLI – REMISSIONE IN TERMINI

Riferimenti normativi: *artt. 83 comma 2 quarto periodo D.L. 8 aprile 2020 n. 23, 164 comma 3, 167, 183, 294 c.p.c.*

Il vizio della citazione derivante da un difetto della *vocatio in ius*, ove il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice, preclude l'instaurazione del contraddittorio e si propaga a tutti gli atti che ne sono dipendenti. Non operando il regime di cui all'art 157 comma 2 c.p.c, la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito. La proposizione del gravame non sana di per sé l'invalidità dell'intera sequenza processuale originata dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, accertato il difetto insanabile del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non può tuttavia disporre la remissione al primo giudice ai sensi dell'art 354 c.p.c., ed è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli. La predetta ripetizione non importa, tuttavia, la remissione in termini integrale ed automatico del contumace nello svolgimento di tutte le prerogative difensive impedita dalla mancata instaurazione del contraddittorio. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di appello, ha ritenuto viziata da invalidità sopravvenuta la citazione di primo grado che pure rispetti originariamente il termine minimo di comparizione ex art. 167 c.p.c, qualora all'udienza di prima comparizione ricadente nel periodo di sospensione delle attività processuali ex art. 83 comma 2 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 il giudice di prime cure abbia disposto un mero differimento dell'udienza e non la rinotifica dell'atto introduttivo. Sulla scorta di tanto, ha reputato, altresì, viziata l'intera sequenza processuale originata dall'atto viziato, disponendo la rinnovazione degli atti dichiarati nulli ma non la remissione in termini ex art. 294 c.p.c.).*

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN INVESTIMENTO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2782 del 17/10/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

P.S. (attore) c/ **F. S.p.a.** (convenuto)

OBBLIGHI INFORMATIVI – STRUMENTI FINANZIARI – INFORMAZIONE E TRASPARENZA - INVESTIMENTO

Riferimenti normativi: *art. 29 reg. Consob 11522/1998; art. 40 reg. Consob 16190/2007.*

Le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria o ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all'impiego del denaro in valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore. *(Nel caso di specie, sebbene spetti alla Banca l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, la parte attrice non ha in alcun modo specificato in relazione a quali operazioni di acquisto la Banca non avrebbe assolto i suddetti obblighi informativi).*

OBBLIGO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 385 del 03/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

COSTRUZIONI RUCCO S.R.L. (ricorrente) c/ **I.N.P.S.** (resistente) c/ **S.C.C.I. S.p.A.** (resistente)

OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA – DATORI DI LAVORO ESERCENTI ATTIVITÀ EDILE –
RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER ASSENZE INGIUSTIFICATE – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 29 del D.l. 23 Giugno 1995 n. 244, conv. in L. 8 Agosto 1995 n. 341*

Il datore di lavoro non è esonerato dall'obbligo contributivo nei casi in cui vi siano assenze ingiustificate dal lavoro o accordi con i propri dipendenti di riduzione dell'orario lavorativo. Pertanto, tali ipotesi non rientrano nella previsione di cui all'art. 29 del D.l. 23 Giugno 1995 n. 244, conv. in L. 8 Agosto 1995 n. 341 e non determinano la riduzione o la sospensione della retribuzione sia nel settore dell'edilizia che in altri settori. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'annullamento di un avviso di addebito avente ad oggetto crediti derivanti da presunte omissioni contributive, ha ritenuto che le assenze ingiustificate dal lavoro o la riduzione dell'orario lavorativo in accordo con i propri dipendenti non giustificano la riduzione o la sospensione dell'obbligo retributivo ai sensi dell'art. 29 del D.l. 23 Giugno 1995 n. 244, conv. in L. 8 Agosto 1995 n. 341).*

OCCUPAZIONE SINE TITULO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2742 del 12/10/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

D.F.T.R., D.F.A., D.V.M.A. (attori/ricorrenti) c. **T.I.S.P.A.** (convenuto/resistente)

CONTRATTO DI LOCAZIONE –RILASCIO DEL BENE LOCATO – MODIFICHE O INNOVAZIONI ALL’IMMOBILE LOCATO – OCCUPAZIONE PERSISTENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO – RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI INIZIALI DEL BENE LOCATO - ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DEL CONDUTTORE

Riferimenti normativi: *art. 1590 c.c.*

In caso di occupazione di un immobile *sine titulo* il danno subito dal proprietario non può ritenersi *in re ipsa*, per cui tale danno può e deve essere provato facendo leva sulla perdita di disponibilità del bene immobile e sull’impossibilità di sfruttarlo. La prova può essere data anche sulla base di presunzioni semplici tenendo conto, ad esempio, del valore locativo del bene o del canone locativo di mercato, fermo restando che tale “all.rimento” dell’onere probatorio non può giungere ad esonerare il danneggiato dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che i ricorrenti non erano stati in grado di dimostrare che in ragione dell’occupazione altrui non erano stati messi in condizione di godere del bene direttamente o indirettamente, mediante concessione ad altri dietro corrispettivo).*

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1987/2023 del 27/06/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

C.S. (attrice) **c/BPP** (convenuta)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE – INESIGIBILITA' FISCALE DELL'IVA
SULLE COMPETENZE LIQUIDATE DAL GE – SOMME DOVUTE IN RIMBORSO DELL'IVA

Riferimenti normativi: *art. 615, comma 2, c.p.c.;*

Relativamente alla dedotta inesigibilità fiscale dell'IVA sulle competenze legali liquidate dal G.E., le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate, quali spese accessorie, solo nell'ipotesi in cui l'avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA a causa dell'attività svolta. *(Nel caso di specie, l'opponente aveva chiesto dichiararsi l'inesigibilità fiscale dell'Iva sulle competenze legali liquidate e/o richieste a qualsiasi titolo in favore della creditrice procedente; il Giudice, nel pronunciarsi su tale domanda, ha fatto applicazione di un orientamento della Suprema Corte, a mente del quale le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno corrisposte solo laddove l'avente diritto non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA a causa dell'attività svolta, determinandosi, pertanto, sulla non debenza dell'IVA sulle spese liquidate dal GE in favore dell'istituto di credito opposto)*

ORDINANZA INGIUNZIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2557/2022 del 15/09/2022

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

D.M. (Opponente) c/ **I.N.L.L.** (Opposto)

DECORRENZA DEL TERMINE – ACCERTAMENTO – PRESCRIZIONE DEL CREDITO SANZIONATORIO – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE – APPLICAZIONE

Riferimenti normativi: *art. 14 n. 689/1981.*

Il termine di prescrizione per la notifica degli “estremi della violazione” della sanzione amministrativa decorre “dall’accertamento”, momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione (che segna, invece, il *dies a quo* della prescrizione del credito sanzionatorio, ai sensi dell’art. 28 della L. n. 689 del 1981), né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa” inflitta nel caso concreto, oppure degli “ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria” (art. 13 L. n. 689 del 1981). L’accertamento presuppone, infatti, il completamento da parte dell’autorità amministrativa competente delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione medesima, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare o ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari. La data di compimento di siffatto accertamento, che costituisce il *dies a quo* per la decorrenza del citato termine di novanta giorni deve essere valutata, avendo a disposizione, a norma dell’art. 23 co. 2 della L. n. 689 del 1981, tutti gli atti dell’accertamento, può tener conto della minore o maggiore difficoltà del caso con riferimento alla singola fattispecie. (*Nel caso di specie, il Giudice nell’ambito di un giudizio in cui era stata contestata la illegittimità dell’ordinanza di ingiunzione, perché notificata oltre il termine di 90 giorni, rilevava che il provvedimento era stato adottato nei termini stabiliti dalla l.*)

PENSIONE ANTICIPATA

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 2786 del 28/09/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

P.V. (attrice) c/ **I.** (convenuto)

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA – CONTRIBUZIONE EFFETTIVA – REQUISITI D'ACCESSO

Riferimenti normativi: art. 24, co.10 D. L. n. 201/2011; art. 22 L. n. 153/1969

Ai sensi dell'art. 24, co. 10, D. L. n. 201/2011, ai soggetti che maturano i requisiti previsti da detta norma, può essere liquidata la cd. pensione anticipata, goduta cioè prima del compimento dell'anzianità utile al conseguimento della pensione di vecchiaia, soltanto qualora gli assicurati abbiano maturato un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese (gli uomini) e a 41 anni e un mese (le donne) e possano altresì far valere il requisito contemplato dall'art. 22 della L. n. 153/1969, individuato in 35 anni di contribuzione effettiva minima. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dei requisiti per l'ottenimento della pensione anticipata, ha ritenuto che l'art. 24, co.10 D. L. n. 201/2011 si sia limitato ad aggiungere un ulteriore e più stringente limite, ancorato all'anzianità contributiva complessiva minima, senza in alcun modo far venire meno il requisito della contribuzione effettiva minima e, pertanto, accertato che parte ricorrente non avesse almeno 35 anni di contribuzione effettiva, ha rigettato il ricorso).*

PERDITA DI CHANCE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 479/2023 del 17/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

C.S. (attore) c/ I.E.O. s.r.l. (convenuto)

PERDITA DI CHANCE DI SOPRAVVIVENZA – CHANCE NON PATRIMONIALE – DANNO INCERTO – DIRITTO AL RISARCIMENTO.

Riferimenti normativi: *art. 1228 c.c.; artt. 40 e 41 c.p.; art. 2043 c.c.*

In tema di “perdita di chance di sopravvivenza”, il concetto di chance si lega all’idea della possibilità e dell’incertezza strutturale che caratterizza l’evento pregiudizievole.

La chance (non patrimoniale e non pretensiva) fa parte dell’insieme delle situazioni giuridiche soggettive attive di cui è titolare la persona, e come tale risarcibile. Essa, tuttavia (nell’ambito della responsabilità medica), non preesiste nella sfera giuridica del soggetto prima dell’intervento del sanitario, ma sorge nel momento stesso in cui è minata dalla condotta del professionista, il quale, al momento della presa in carico del paziente ha assunto l’obbligo di eseguire la prestazione con diligenza creando un’aspettativa, che, se tradita, diventa perdita di chance.

La perdita di chance è ricondotta, dunque, alla nozione di danno, allorché la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto e per tale intendendosi la perdita di un’effettiva e concreta occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato utile (ossia vivere più a lungo o con una qualità della vita migliore). In tale ipotesi, ove accertato il nesso causale tra condotta negligente del medico ed evento dannoso, allora dovrà essere risarcita, in via equitativa, la perdita di chance. *(Nel caso di specie, il giudice, nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere il ristoro dei danni subiti dall’attrice iure proprio e iure hereditatis a causa della colposa condotta dei sanitari della struttura convenuti - i quali avevano provocato il decesso della madre - ha rigettato la richiesta attorea anche per quanto concerne i danni relativi alla “perdita di chance di sopravvivenza”. Il giudice, infatti, anche a seguito delle risultanze dalla CTU, non ha ritenuto soddisfatto il doppio giudizio ipotetico dell’irrealtà con cui occorre provare, sia pure attraverso un ragionamento logico-presuntivo, che qualora i sanitari avessero tenuto una diversa condotta l’evento infausto non si sarebbe prodotto).*

**POSSESSO DEI REQUISITI SANITARI ED AMMINISTRATIVI PER IL
CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO AD ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE**

Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, ordinanza del 29/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Mainolfi; GOT delegato Dott. Alessandro Maggiore

R.B (ricorrente) **c/ INPS.** (resistente)

PENSIONE DI INABILITA' CIVILE –ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE – PROVA DEI REQUISITI AMMINISTRATIVI (REQ. REDDITUALE E REQ. DELLA NON ATTIVITA' LAVORATIVA) – ONERE PROBATORIO IN CAPO AL RICORRENTE - AMMISSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA-NOMINA CTU

Riferimenti normativi: *artt. 445 bis e 696 c.p.c.; art. 20 l. n°102/2009; l. n° 118/1971.*

In materia di Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio *ex* artt. 445 *bis* c.p.c. e 696 c.p.c., qualora l'istanza sia finalizzata alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante al conseguimento del diritto ad Assegno di Inv. Civ, è onere del ricorrente provare la sussistenza dei requisiti amministrativi richiesti (requisito reddituale e requisito dello status di disoccupato/incollocato) ai fini dell'ammissibilità della consulenza tecnica).

PRESCRIZIONE DEI RATEI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 2666 del 20/09/2023

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

INPS (ricorrente) c/ EREDI di C.M. (resistenti)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - PRESCRIZIONE DECENNALE -
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

Riferimenti normativi: Art. 1282 c.c.; Art. 2946 c.c.; Art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935

I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l'opposizione dell'Istituto previdenziale e l'eccezione di prescrizione del credito, confermando il decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento di una somma a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dalla de cuius nel periodo da marzo 2001 a gennaio 2007. Nella specie la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. decorre non dalla redazione del verbale di visita medica ma dalla data di trasmissione alla dante causa, non potendo prima di tale data la parte agire a tutela dei suoi diritti).*

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO E ATTI INTERRUTTIVI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2504/2023 del 19/09/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

B.T.+ALTRI (attore) c/M.P.S. + altri (convenuto)

PRESCRIZIONE E DECADENZA IN MATERIA CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE

Riferimenti normativi: *art. 2943c.c.*

Ai fini della costituzione in mora e della correlata interruzione della prescrizione occorre una implicita od esplicita manifestazione dell'intenzione di esercitare il proprio diritto, in quanto l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (*Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che nessuna prescrizione del diritto vantato nei confronti della convenuta può dirsi maturata, avendo le attrici interrotto il termine prescrizione con delle note inviate per il tramite dei difensori e recapitate alla convenuta da cui risultava la chiara intenzione di esercitare il proprio diritto.*)

RECESSO AD NUTUM

Tribunale di Lecce, II sez., decreto n. 11625/2023 pubbl. il 11.9.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

M. S. s.r.l. (attore) c/ **I.S.P. s.p.a.** (convenuta)

RECESSO AD NUTUM – ABUSO

Riferimenti normativi: *art. 1671 c.c.*

La fattispecie di abuso del diritto di recesso esercitato da un istituto bancario ricorre laddove la banca abbia, ex abrupto ed in assenza di qualsivoglia concreto riscontro sulla plausibilità dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, deciso di eliminarli in radice, anziché intensificare le necessarie verifiche ed abbia, così, dato adito all'ingiustificata esclusione finanziaria di un operatore economico, sul mero presupposto dell'appartenenza ad una categoria sensibile rispetto al fenomeno in questione.

(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'esercizio abusivo del diritto di recesso da parte di un istituto bancario, ha escluso che l'abuso potesse sussistere poiché la Banca ha esercitato il recesso ad nutum come contrattualmente convenuto, assegnando anche un ampio termine di preavviso e, altresì, poiché la ricorrente era effettivamente sottoposta alla misura amministrativa di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis, co. 2 d.lgs. n. 159/2011, come attestato dai provvedimenti prefettizi in atti e dal 2014 era stata destinataria di svariati provvedimenti di interdittiva antimafia, alternati a sequestri del patrimonio aziendale e delle quote del capitale sociale).

**RECLAMO AL COLLEGIO PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 618, CO. 2, C.P.C.**

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza n. 952 del 11/05/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

S. D. P. (reclamante) c/ **G. S.** (reclamata)

OPPOSIZIONE EX ART. 617, II CO., C.P.C. – OMESSA CONCESSIONE DEL TERMINE PER L'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO – NULLITA' DELL'ORDINANZA DEL G.E. – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 289, 617, II co., 618 c.p.c.*

Il rimedio avverso un'eventuale ordinanza del g.e. emessa in sede di opposizione *ex art. 617, II co., c.p.c.* priva del termine per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione non è l'invocata dichiarazione di nullità del provvedimento – rimedio utilizzabile, tra l'altro, soltanto nelle ipotesi *ex lege* tassativamente previste – ma, piuttosto, in accordo con l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'autonoma istaurazione del giudizio di merito ovvero l'eventuale istanza di integrazione del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 289 c.p.c.. *(Nel caso di specie, il Collegio, non ha accolto il reclamo proposto avverso un'ordinanza del g.e. che aveva omissa di concedere il termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito richiamando un orientamento pacifico in cassazione che, in tale ipotesi, ammette l'autonoma istaurazione del giudizio di merito, ovvero l'istanza di integrazione dell'ordinanza del g.e.).*

REQUISITI REDDITUALI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 2769 del 27/09/2023

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

INPS (ricorrente) c/ **D.S.R.** (resistente)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - REQUISITI REDDITUALI - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE E ACCERTAMENTO IN VIA AMMINISTRATIVA - COESISTENZA CON L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO - ANNO DI DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Riferimenti normativi: artt. 13 L. n. 118/1971, 1 L. n. 14/2009, 35 co. 8 e 9 D.L. n. 297/2008.

In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, assegno di invalidità civile) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, convertito nella l. n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva". (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l'opposizione dell'Istituto previdenziale e confermato il decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento di una somma a titolo di ratei di assegno di invalidità civile maturati e non versati dall'Inps relativi all'anno 2019 per superamento dei limiti reddituali. Il Tribunale, richiamando il suesposto principio, ha sostenuto che il reddito da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto dei limiti reddituali per la liquidazione dell'assegno di invalidità, conseguito a seguito di procedimento giudiziario per ATPO, è quello relativo all'anno cui la prestazione si riferisce, cioè il 2019 e non quello dell'anno precedente come invece aveva ritenuto l'Inps.)

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 2775 n. del 17/10/2023

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

S. (ricorrente) c/ **R.T. S.P.A.** (resistente)

LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE – CONTRATTO DI TRASPORTO

Riferimenti normativi: 1693 c.c.; 1218 c.c.

Posto che l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità *ex recepto* che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore che escludono la colpa nell'inadempimento, nel caso in cui il vettore subisca una rapina, ben può sussistere in caso di assoluta inevitabilità dell'evento, ipotesi che si verifica quando la sottrazione sia compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile o inevitabile (*Nel caso di specie il Giudice, alla luce delle risultanze istruttorie, ha ritenuto raggiunta la prova del caso fortuito per escludere la responsabilità del vettore in ragione della rapina subita*).

RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI DA RANDAGI

1. Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1489 del 18/05/2023

Giudice: Dott.ssa Piera Portaluri;

S.F. (attrice) c/ **ASL.L. e C.L.** (convenuti)

RESPONSABILITA' CIVILE – RANDAGISMO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *artt. 2043, 2967 c.c.*

In materia di responsabilità per i danni causati dalla presenza di animali randagi, trovano applicazione le regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ. sicché incombe sul danneggiato l'onere di provare una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per difetto assoluto di prova, non avendo l'attrice provato l'effettiva dinamica dell'incidente e la riconducibilità dello stesso alla presenza di un cane randagio e non ravvisando, ad ogni modo, alcuna specifica condotta colposa omissiva dei convenuti, atteso che all'epoca del sinistro il Comune era dotato di strutture deputate al ricovero di randagi e non erano pervenute segnalazioni circa la presenza di cani vaganti nella zona, tali da consentire il tempestivo intervento dell'Azienda sanitaria locale).*

2. Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 800 del 20/03/2023

Giudice monocratico.: Dott.ssa Caterina Stasi;

Comune di C. (appellante) **c/ S.M.L. e M.C.** (appellati) **nonché c/ASL** (appellata)

RESPONSABILITA' CIVILE – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – DANNI CAGIONATI DA ANIMALI RANDAGI – RESPONSABILITA' DELLA P.A. AI SENSI DELL'ART. 2052 C.C. – ESCLUSIONE – RESPONSABILITA' EX ART. 2043 C.C. – CONFIGURABILITA' – ONERE PROBATORIO – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *artt. 2043, 2052 e 2697 c.c.*

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato da animali randagi è risarcibile alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. e non di quelli di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura vagante di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso da parte degli enti pubblici preposti al controllo ed alla gestione del fenomeno del randagismo. Sicché, ai fini dell'affermazione di una responsabilità per colpa, incombe sul danneggiato l'onere di provare la condotta obbligatoria in concreto esigibile dall'ente, nella specie omessa, e la riconducibilità ad essa dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto il gravame promosso dal Comune avverso la sentenza appellata ed ha, dunque, rigettato l'azione risarcitoria formulata in primo grado dagli attori per i danni dagli stessi subiti in occasione del sinistro verificatosi a causa di un cane randagio che transitava sulla carreggiata stradale. Ciò sul presupposto che gli attori, sui quali incombeva l'onere, non hanno provato quale fosse la condotta concretamente esigibile da parte dell'ente territoriale per la prevenzione dell'incidente, tenuto conto del fatto che il sinistro si è verificato fuori dal centro abitato e che, dalle evidenze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, risulta che l'ente preposto al recupero e alla custodia del cane randagio non ne abbia avuto opportuna conoscenza o conoscibilità, mancando precedenti segnalazioni circa la presenza in loco dello stesso animale).*

3. Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 607/2023, pubbl. il 03/03/2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Piera Portaluri.

T.F. (attrice) c/ **C.C., A.S.L., P. L.** (convenuti).

ASL RESPONSABILITA' - SERVIZIO VETERINARIO - PROVA CONCRETA DEL CONTROLLO E GESTIONE DEL FENOMENO - OBBLIGO DI CATTURA DELL'ANIMALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICOVERO RANDAGI - RESPONSABILITA' OMISSIVA - PRINCIPIO DEL *NEMINEM LAEDERE*.

Riferimenti normativi: *artt. 2043, 2967 c.c.; 40 c.p.*

L'obbligo giuridico posto in capo alla ASL è quello del recupero (implicante la cattura) dei cani randagi, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, laddove, invece, la responsabilità dei Comuni, i cui obblighi di controllo sono esercitati mediante pur sempre l'Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente amministrativo, va misurata con riferimento all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi (l. regionale 3 aprile 1995, n. 12, in particolare art. 6). Al danneggiato spetta provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, ponendosi tale onere probatorio 'a valle' rispetto a quello del soggetto (ASL), tenuto per l. alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, il quale deve dimostrare di essersi attivato rispetto all'obbligo cautelare previsto dalla normativa regionale, secondo i principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa (*Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento del danno promossa dall'attrice stante la mancata prova da parte della ASL dell'adempimento, attraverso le sue strutture, dell'attività di controllo e prevenzione prescritte dalla normativa regionale e della mancata segnalazione, ad opera del Comune nei confronti del servizio veterinario -in un'ottica di collaborazione tra gli enti preposti- della presenza abituale di randagi nella zona teatro del sinistro*).

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 2404/2023 del 5/9/2023

Giudice: Dr.ssa Alessandra Cesi

A.G. (attore) c/ **C. S. S.G.B. + 8** (convenuti)

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA – CONNESSIONE
TRA STRUTTURA SANITARIA E MEDICO – RAPPORTO TRA MEDICO E PAZIENTE

Riferimenti normativi: art. 1218 c.c. art. 1228 c.c.

Ai fini della individuazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria, non assume rilievo se il paziente si sia rivolto direttamente a una struttura del SSN o convenzionata o privata o se si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l'intervento presso una di queste strutture; in ogni caso è ravvisabile una responsabilità contrattuale dell'ente sussistendo un collegamento tra la prestazione professionale effettuata dal medico e l'organizzazione aziendale. La struttura sanitaria risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose o colpose di esercenti di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa. *(Nella fattispecie in esame, cui razione temporis non trovava applicazione l'art. 7 della l. 8 marzo 2017 n. 24, costituente attuale fondamento normativo del principio giurisprudenziale di cui innanzi, il Giudice non accoglieva l'eccezione di merito sollevata dalle strutture circa la loro estraneità al rapporto medico-paziente, in ragione della qualifica di liberi professionisti (non dipendenti) dei sanitari che avevano eseguito l'intervento chirurgico versando un corrispettivo per usufruire della sala operatoria e degli accessori).*

RESPONSABILITÀ SINISTRO STRADALE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2025 del 29/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

M.G. + 2 (attori) **c/P.L.** (convenuta)

RESPONSABILITÀ SINISTRO STRADALE – RESPONSABILITÀ CIVILE MANUTENZIONE STRADA – OMISSIONE BARRIERE LATERALI – *GUARD RAIL*

Riferimenti normativi: *artt. 2051 c.c.*

In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). *(Nella specie, concernente un sinistro stradale mortale occorso su una strada provinciale e concretizzatosi nell'uscita di un autoveicolo dalla carreggiata priva di guard rail e nel successivo urto contro un albero di ulivo, il Giudice ha ritenuto responsabile in via esclusiva l'ente provinciale proprietario della strada il quale, tenuto conto dei fattori di rischio della stessa – e in particolare la presenza di alberi a distanza inferiore di tre metri lungo la banchina ed il dislivello con la campagna circostante - ha omesso di installare barriere protettive lungo i margini della carreggiata tipo guard rail che, pur non impedendo l'urto, avrebbero certamente evitato che la testa della conducente dell'auto venisse a contatto violento con i lamierati determinandone la morte. Dalla CTU, infatti, era emerso che se ci fossero state le barriere protettive, progettate e montate per contenere i veicoli nella carreggiata, pur con delle ammaccature alla carrozzeria dell'auto e qualche contusione alla persona (gli airbag aperti avrebbero protetto il corpo e la testa, in particolare, da danni maggiori), è quasi certo che il decesso si sarebbe evitato.)*

RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, ordinanza n. 2587/2023 del 21/09/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Piera Portaluri;

R.P.B.E. (ricorrente) c/ **M.D.I.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – ACQUISTO CITTADINANZA DOPO DECESSO DEL CONIUGE – AMMISSIBILITA’- PRESUPPOSTI

Riferimenti normativi: *artt. 5 e 7 co. 1 L. n. 91/1992, art. 149 c.c.*

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, ai sensi dell’art. 5 L. 91/1992, non può essere precluso allorquando siano cessati gli effetti civili del matrimonio a seguito di morte del coniuge italiano, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, co. 1., L. 91/1992. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge superstite che aveva contratto matrimonio con un cittadino italiano nel 2013 e, quattro mesi prima del decesso di costui, avvenuto nel 2020, aveva chiesto in via amministrativa il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91, vedendosi opporre il diniego da parte della Prefettura, a motivo della intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio).*

RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 382/2022 del 11/02/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

D.T.L. (ricorrente) c/ **P.N.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Riferimenti normativi: *art. 2 Cost., art. 156 c.c.*

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio. *(Nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi, il Giudice ha accolto la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla convenuta in ragione della netta disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, poiché entrambi percepivano un trattamento pensionistico di analogo importo, ma il ricorrente era, inoltre, proprietario di numerosi terreni e fabbricati - tra cui quello destinato ad abitazione familiare - mentre la convenuta era impossidente e gravata di un canone locativo mensile per la sua abitazione).*

RISARCIMENTO DANNO DA PERDITA DI RAPPORTO PARENTALE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2603 del 2/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

R.S.G (attore) **c/G.R + 1** (convenuti)

RISARCIMENTO DANNO PERDITA DI RAPPORTO PARENTALE – DANNO NON PATRIMONIALE

Riferimenti normativi: *artt. 2059 c.c.*

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata da un figlio per il decesso del padre, in presenza di liquidazioni pregresse passate in giudicato nei confronti degli altri figli, non può determinarsi una liquidazione inferiore rispetto a quella percepita da quest'ultimi.

Nel valutare la richiesta, se per le pregresse liquidazioni sono state applicate le tabelle di Milano nell'importo minimo e, nelle more del giudizio, è stato introdotto il sistema a punti il cui minimo tabellare è divenuto inferiore rispetto a quello applicato nei confronti degli altri figli, il giudice non può liquidare il danno in misura minore a quanto percepito da quest'ultimi in quanto, diversamente operando, si porrebbe una liquidazione diversa di danni simili - se non addirittura identici - riferibili al medesimo rapporto di medesime persone. *(Nella fattispecie, il Giudice nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni per perdita da rapporto parentale, ha ritenuto peculiare non il rapporto esistente tra padre e figlio quanto la presenza di liquidazioni pregresse passate in giudicato nei confronti degli altri figli, compiute sulla base del pregresso sistema tabellare. Il Giudice, infatti, nel valutare la richiesta di risarcimento ha stabilito che, se per le pregresse liquidazioni sono state applicate le tabelle di Milano nell'importo minimo e, nelle more del giudizio, è stato introdotto il sistema a punti il cui minimo tabellare è divenuto inferiore rispetto a quello applicato nei confronti degli altri figli, non si può liquidare il danno in misura minore a quanto percepito da quest'ultimi in quanto, diversamente operando, si porrebbe una liquidazione diversa di danni simili - se non addirittura identici - riferibili al medesimo rapporto di medesime persone).*

RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2767/2023 del 16.10.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

P.M+ALTRI (attore) c/G.I. + altri (convenuto)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DI COLPA- CIRCOLAZIONE VEICOLI

Riferimenti normativi: *art. 2054 c.c.*

In un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da uno scontro di veicoli, l'art. 2054, co. 2, c.c. introduce la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, che può essere vinta dalla prova offerta da ciascuno di essi di aver osservato le prescrizioni vigenti e fatto tutto il possibile per evitare il danno, infatti, le parti sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del *neminem laedere* e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili. *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento danni derivanti da un sinistro che vedeva coinvolti due veicoli, ha rigettato la domanda promossa dall'attore riconoscendo una pari responsabilità di entrambi i conducenti dei mezzi nella causazione del sinistro, avendo accertato che la condotta dell'attore non fu immune da censure, avendo anche egli violato le norme in tema di circolazione stradale).*

RISARCIMENTO DEL DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2989/2022 del 26/10/2022

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

M.R.C. (attore) c/ **E. S.P.A.** (convenuta)

RISARCIMENTO DEL DANNO DA CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE –
RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA – RESPONSABILITÀ OGGETTIVA – NESSO DI
CAUSALITÀ TRA COSA ED EVENTO DANNOSO – PROVA LIBERATORIA

Riferimenti normativi: *ex art. 2051 c.c.*

L'art. 2051 c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità e non una mera presunzione di colpa. La responsabilità del custode si connota cioè come responsabilità oggettiva (e non come responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta), ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso ed alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile; ne consegue che la prova liberatoria deve avere ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando invece la diligente. *(Nel caso di specie, il Giudice nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento danni derivante dal cattivo stato di manutenzione della guaina bituminosa presente sul lastrico solare, riconosceva, i danni lamentati dall'attore).*

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2798 del 18/10/2023

Giudice Est.: dott.ssa Manuela Pellerino;

A. D. (attore) c/ **C.P.** (convenuto)

GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO – RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA – DANNO DA RISOLUZIONE CONTRATTUALE – DANNO CURRICULARE

Riferimenti normativi: artt. 1218, 1223, 1453, 1455 c.c.

Con riguardo al contratto d'appalto, l'omesso adeguamento del progetto alla normativa antisismica, configura un grave inadempimento da parte dell'amministrazione comunale, cui va addebitata la responsabilità per la sospensione dei lavori e per il ritardo nell'esecuzione dell'opera. Viceversa, alcuna responsabilità può essere imputata alla parte attrice, con conseguente illegittimità del provvedimento con cui era stata dichiarata la risoluzione contrattuale. *(Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che il contratto di appalto fosse assoggettato al rispetto delle disposizioni contenute nell'OPCM n. 3274/2003 e che l'inadeguatezza dei calcoli effettuati, appurata a mezzo di CTU, avesse impedito la realizzazione a regola d'arte delle opere e l'esecuzione sia pure parziale del progetto. Il Giudice ha dunque ritenuto fondata la domanda tesa ad accertare l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta in danno della stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 D. lgs 163/2006, di contro ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno per difetto di prova del danno emergente e del lucro cessante, non potendosi liquidare un generico danno da risoluzione contrattuale né tanto meno il cd danno curriculare).*

SANATORIA VIZI RELATIVI ALLA NOTIFICA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2451/2023 pubblicata il 13.9.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

S. s.r.l. (opponente) c/ **M.G. s.r.l.** (opposta)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO – SANATORIA – PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Riferimenti normativi: artt. 633 e ss c.p.c.

Con riferimento alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo per l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, preme osservare che, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, appare configurabile la fattispecie dell'inesistenza solo nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla l., della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in seguito alle contestazioni inerenti alla forma della notifica del d.i. e all'estensione del file utilizzato, ha ritenuto di aderire all'orientamento prevalente espresso dalla Corte nomofilattica. Ha ritenuto, in particolare, che l'avvenuta consegna della notificazione del provvedimento monitorio cui ha fatto seguito la spiegata opposizione possa considerarsi valida in ragione al principio del raggiungimento dello scopo).*

SCIoglimento DELLA COMUNIONE EREDITARIA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2190 del 18/07/2023

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

C.E. (attore) **c/ C.A.**+ 4 (convenuti)/**E.L.**+1 (terze chiamate) /**C.E.** (intervento volontario)

COMUNIONE DIRITTI REALI SU EDIFICI – SCIoglimento – NULLITÀ PER IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE O URBANISTICHE – DIVISIONE GIUDIZIALE

Riferimenti normativi: *art. 40, co. 2, L. n. 47/1985, art. 46, co. 1, d.P.R. n. 380/2001, art. 713, co. 1 c.c.*

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, co. 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, co. 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi a edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. Parimenti, vale quanto innanzi ove sia proposta domanda di scioglimento di una comunione ereditaria (così come di una comunione ordinaria), non potendo, il giudice, con la sua statuizione, produrre un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione *ex* art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica". Di conseguenza, un immobile abusivo, anche solo in parte, in mancanza di sanatoria, è destinato a rimanere in comunione. Ove, poi, tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, co. 1, c.c, di chiedere ed ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri dividendi.

SINISTRO STRADALE

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 2445 del 13/09/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

Q.S. (attore) c/ **D.V.A.V.I.G.A.** (convenuta), **V.D.** (convenuto e attore in riconvenzionale) **V.M.** (convenuto e attore nel giudizio riunito) nonché **G.I.** (terza chiamata) e **Q.I.** (intervenuto)

SINISTRO STRADALE – PRESUNZIONE DI COLPA CONCORRENTE – CONDOTTA GRAVE E IMPREVEDIBILE

Riferimenti normativi: *art. 2054 c.c.*

In caso di scontro tra veicoli, se da un lato l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente *ex art. 2054 del c.c.*, poiché a tal fine è necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare il sinistro, dall'altro lato va evidenziato che vi sono condotte che, per la loro imprevedibilità o gravità, possono essere da sole "causa esclusiva del sinistro". *(Nella specie, l'attore ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale che lo ha visto coinvolto, addebitando la responsabilità dell'occorso al convenuto, il quale non ha rispettato il divieto di superamento della linea di mezz'aria; a riprova di ciò l'attore ha evidenziato che il sinistro è verificato sulla sua corsia di marcia. Il Tribunale ha ritenuto che la manovra del convenuto, sebbene formalmente censurabile, sia stata in realtà determinata da una precedente invasione di corsia posta in essere proprio dall'attore. La condotta di quest'ultimo quindi, ex ante e da sola, per la sua gravità e imprevedibilità, è stata ritenuta causa dell'impatto).*

SOSPENSIONE PROVVISORIA DELLA PATENTE DI GUIDA IN STATO DI EBREZZA

Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 572/2023, pubbl. il 01.3.2023.

Giudice Estensore: Dott.ssa Piera Portaluri.

P.L.S. (appellante) c/ **P.L.** (appellato).

OPPOSIZIONE ORDINANZA PREFETTIZIA – GUIDA IN STATO DI EBREZZA –
COMPETENZA GIUDICE CIVILE – ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ.

Riferimenti normativi: *artt. 223, 186, 205 C.d.S.*

Il provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in via provvisoria del prefetto in ipotesi di reato a norma dell'art. 223, comma 2, C.d.S., è impugnabile dinanzi al Giudice ordinario, in sede civile, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, artt. 22 e ss.. Ciò in quanto ripartire la giurisdizione tra il giudice penale e quello civile urta contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio, provocando una divaricazione di tutela irragionevole e, quindi, in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost.. Peraltro, il giudice civile investito dell'opposizione avverso il provvedimento cautelare prefettizio deve verificare anche la presenza dei fondati elementi di una evidente responsabilità, non potendo limitare il proprio esame al fumus o alla regolarità formale della misura adottata. *(Nel caso di specie, il Giudice del secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto, ha riformato la sentenza con la quale il Giudice di Pace – sull'erroneo presupposto che le eccezioni addotte dal ricorrente rientrassero nella cognizione del giudice penale e che al giudice civile fosse consentita la sola verifica della regolarità formale dell'atto impugnato - aveva ritenuto improponibile il ricorso spiegato avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione provvisoria della patente).*

SPESE DI GIUSTIZIA

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza del 26/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

G.M. (reclamante) c/ **Ministero della Giustizia** (reclamato)

PROCESSO PENALE – COMPENSO DEL DIFENSORE D’UFFICIO A CARICO DELL’ERARIO
– ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: art. 116 DPR 112/02; artt. 170 e segg. del T. U. spese di Giustizia, art. 15 D.lvo 150/2011 e art. 702-bis c.p.c..

Il difensore d'ufficio dell'imputato deve dare prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti, in particolare, è sufficiente che il difensore abbia espletato inutilmente tutto l'iter procedimentale necessario per il recupero del credito professionale, mediante l'esperimento del procedimento monitorio esitato nell'emissione del decreto ingiuntivo non opposto e intimando atto di precetto, pur avendo proceduto in via esecutiva; tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che nessuna norma di l. impone l'espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza. *(Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato sia di aver esperito le procedure necessarie per il recupero delle somme spettanti – invito alla negoziazione assistita, atto di citazione e relativa sentenza di condanna dell'assistito pronunciata dal giudice di Pace di Lecce, notifica dell'atto di precetto, ricorso per la ricerca telematica dei beni da pignorare, accesso alle banche dati di INPS, Agenzia delle Entrate, PRA e conservatoria dei registri immobiliari –, sia l'impossidenza del G.M., che infatti risultava titolare della sola pensione di invalidità (impignorabile) e di un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo né risulta titolare di beni immobili sul territorio nazionale).*